



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Sulla responsabilità
Amministrativa delle imprese"

Il presente “Modello di organizzazione, gestione e controllo” (**“Modello”**) di Kardia (**“Kardia”** o **“Società”**) è stato redatto in attuazione dei dettami di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231 del 2001. Esso costituisce una revisione del Modello già in vigore da anni. La presente versione aggiornata è stata adottata dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre 2021.

Il “Modello” rappresenta il riferimento gestionale atto a costituire lo strumento predisposto ai fini della prevenzione degli illeciti penali previsti dal Decreto citato, in ossequio alla politica di etica aziendale adottata dalla Società.

Sommario

DEFINIZIONI	3
PARTE GENERALE	4
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	4
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	6
3. KARDIA	7
4. CORPORATE GOVERNANCE	9
5. PROCESSI ORGANIZZATIVI	9
6. AREE ED ATTIVITA' A RISCHIO DI REATO: AMBITI DI INDAGINE E RISULTATO DELLA MAPPATURA	11
7. PROCESSI SENSIBILI: PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO	13
8. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI	14
9. INFORMAZIONE DEI SOGGETTI TERZI	14
10. IL SISTEMA DISCIPLINARE	15
11. ORGANISMO DI VIGILANZA	18
12. ELENCO REATI PRESUPPOSTI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE	22
PARTE SPECIALE	25
1. PARTE SPECIALE "A": RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	25
2. PARTE SPECIALE "A-BIS": CORRUZIONE TRA PRIVATI	33
3. PARTE SPECIALE "B": I REATI SOCIETARI	35
4. PARTE SPECIALE "C": REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO	41
5. PARTE SPECIALE "D": REATI CONTRO IL PATRIMONIO COMMESSI MEDIANTE FRODE	52
6. PARTE SPECIALE "E": CRIMINALITA' INFORMATICA ED ILLECITI PENALI PREVISTI DAL CODICE DELLA PRIVACY	57
7. PARTE SPECIALE "F": DELITTI CONTRO L'AUTORITA' GIUDIZIARIA	62
8. PARTE SPECIALE "G": REATI TRIBUTARI	63
9. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	72

DEFINIZIONI

Aree a rischio: sono le aree di attività di business nell'ambito delle quali possono astrattamente essere commessi i Reati presupposto;

Attività a rischio o aree sensibili: sono processi nello svolgimento dei quali, in rapporto alle fattispecie di Reato Presupposto, è astrattamente possibile, da parte delle persone che svolgono la loro attività all'interno dell'organizzazione della Società, la commissione di un reato rientrante in tali fattispecie;

Decreto: indica il D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

Destinatari: sono i soggetti tenuti al rispetto delle prescrizioni del presente Modello;

Linee Guida: indica le "Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001" pubblicate da Confindustria il 31 marzo 2008;

Modello: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al presente documento unitamente ai relativi allegati

Organismo di Vigilanza o OdV: indica l'Organismo di Vigilanza previsto all'art. 6 del Decreto ed indicato al Capitolo 11 del presente Modello;

Reati Presupposto: sono i reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01;

Società: indica Kardia Srl, avente sede legale in Milano, via Privata Cormons n. 18

Soggetti Apicali: sono le persone dotate di un potere autonomo di assumere decisioni in nome e per conto della Società;

Soggetti sottoposti all'altrui direzione: sono le persone sottoposte alla direzione e vigilanza dei Soggetti Apicali.

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300.

1.1 PREMESSE

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (d'ora in avanti D.Lgs. 231/2001 o il Decreto), attuativo dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto nel nostro ordinamento, in aggiunta alla responsabilità penale della persona fisica che materialmente commette il "reato", la responsabilità penale dell'ente di appartenenza che ne ha tratto interesse e/o vantaggio.

In conformità agli obblighi internazionali e comunitari, il Decreto in esame ha introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità diretta e autonoma degli enti collettivi, collegata alla commissione di specifici reati; responsabilità definita "amministrativa", ma nella sostanza configurabile come una vera e propria forma di responsabilità penale.

I soggetti

I soggetti alla cui azione criminosa il Decreto associa l'insorgere della responsabilità in capo all'ente devono essere legati alla Società da un rapporto funzionale di dipendenza. In particolare, l'art. 5 del D.Lgs. 231/2001 individua:

- i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente (cosiddetti "soggetti in posizione apicale");
- i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza altrui, i quali eseguono nell'interesse dell'ente le decisioni intraprese dal vertice (c.d. "soggetti sottoposti all'altrui direzione").

Il legislatore ha conferito specifico rilievo anche alle situazioni "di fatto", cioè a quelle situazioni in cui i poteri necessari per agire in autonomia non sono immediatamente desumibili dal ruolo ricoperto nell'ambito della struttura organizzativa o da documentazione ufficiale (deleghe, procure, ecc.).

L'art. 6 del Decreto dispone che, nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, la Società non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati in oggetto del Decreto;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un "organismo" dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo alla lettera b).

L'art. 7 dispone che l'ente è responsabile se la commissione del reato da parte di un soggetto sottoposto all'altrui direzione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza; obblighi che si riterranno assolti (salvo prova contraria che dovrà fornire la Pubblica Accusa) se l'ente ha adottato efficacemente il modello di prevenzione.

L'interesse o il vantaggio della Società

Perché possa configurarsi la responsabilità in capo alla Società è inoltre necessario che la condotta illecita ipotizzata sia stata attuata dai soggetti individuati "nell'interesse o a vantaggio della Società", escludendola invece espressamente nel caso in cui il reato sia stato commesso "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi".

La giurisprudenza ha poi sottolineato che la responsabilità prevista in capo all'ente dal Decreto discende da una "colpa nell'organizzazione" della persona giuridica (ex plurimis, Cass. pen. Sez. VI, 18-02-2010 - 16-07-2010, n. 27735). Tale colpa risiede nell'omessa predisposizione di un modello di organizzazione e controllo che garantisca il monitoraggio efficace ed efficiente dei processi critici dell'ente e, di conseguenza, eviti le fattispecie delittuose.

Le sanzioni

Le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001 si dividono in:

- pecuniarie: conseguono sempre al riconoscimento della responsabilità dell'ente e sono determinate per quote, in relazione alla gravità dell'illecito e alle condizioni economiche e patrimoniali della Società, allo scopo esplicito di "assicurare l'efficacia della sanzione";
- interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni, funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi).

Le stesse sanzioni, ove ne ricorrano i presupposti (soprattutto la gravità e rilevanza dei reati, nonché la possibilità di una loro reiterazione), possono essere comminate anche in sede cautelare per una durata massima di 6 mesi.

Il presupposto dell'irrogazione delle sanzioni cautelari è la loro espressa previsione in relazione alle singole tipologie di reati, nonché una particolare gravità del fatto, fondata sul (dis)valore dell'illecito "amministrativo", ovvero sulla "pericolosità" dell'ente stesso, che, in presenza di una reiterazione degli illeciti, ha dimostrato di essere insensibile alle sanzioni pecuniarie.

- la pubblicazione della sentenza, che può essere disposta solo nel caso in cui nei confronti dell'ente venga applicata una sanzione interdittiva;
- la confisca del prezzo o del profitto del reato, ovvero per equivalente, che viene sempre disposta con la sentenza di condanna.

1.2 LE LINEE GUIDA

L'art. 6 del Decreto dispone che i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia. La Società, pertanto, nella predisposizione del

presente documento, ha tenuto conto delle “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001” pubblicate da Confindustria.

Eventuali divergenze rispetto alle Linee Guida sono il frutto di scelte ponderate della Società al fine di meglio personalizzare e adattare i principi dettati dal Legislatore alla propria realtà.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

2.1 IL MODELLO ADOTTATO: STRUTTURA

Il presente modello si compone di una parte generale e di una parte speciale.

La parte generale, premessi brevi cenni normativi, descrive l’attuale struttura organizzativa di Kardia e il suo organigramma; le linee di dipendenza gerarchica, le varie funzioni ed i relativi compiti e responsabilità; le Aree e le Attività a rischio; le attività adottate per la formazione ed informazione dei dipendenti; le linee guida del sistema disciplinare; i criteri adottati per la designazione dell’Organismo di Vigilanza nonché i reati che costituiscono il presupposto per l’applicazione del Decreto.

La Parte Speciale, suddivisa a sua volta in altre parti speciali, oltre alla descrizione delle fattispecie delittuose esaminate, contiene l’individuazione delle aree aziendali ritenute particolarmente a rischio, nonché l’indicazione delle procedure adottate per evitare o quanto meno ridurre la commissione degli illeciti. Particolare importanza è stata ovviamente attribuita all’individuazione dei principi e delle procedure volte a scongiurare o a ridurre quanto possibile il rischio di teorica commissione dei reati individuati.

Nelle Parti Speciali verranno pertanto esaminate le seguenti fattispecie:

- i) reati contro la Pubblica Amministrazione, comprensivi anche dei nuovi reati introdotti con L. 69/2015 (Parte Speciale “A”);
- ii) tutte le fattispecie di corruzione, integrate con L. 69/2015 (Parte Speciale “A-bis”);
- iii) reati c.d. societari, comprensivi anche dei nuovi reati introdotti con L. 69/2015 (Parte Speciale “B”);
- iv) omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche, sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (Parte Speciale “C”);
- v) riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Parte Speciale “D”);
- vi) reati c.d. informatici (Parte Speciale “E”);
- vii) delitti contro l’attività giudiziaria (Parte Speciale “F”);
- viii) reati tributari (Parte Speciale “G”).

All’esito della mappatura dei rischi effettuata, Kardia ha ritenuto di non ricomprendere nel presente Modello i seguenti delitti: di criminalità organizzata, contro l’industria ed il commercio, con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, di mutilazione degli organi genitali femminili, contro la personalità individuale, in materia di abusi di mercato, in materia di violazione del diritto d’autore, ambientali, falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al garante della Privacy - per i quali comunque è prevista la responsabilità

amministrativa dell'Ente - in considerazione del fatto che non sussistono, per tali fattispecie, rischi di commissione di tali reati, tenuto conto delle specifiche attività aziendali svolte dalla Società.

3. KARDIA

3.1 PANORAMICA KARDIA

Kardia è una società attiva nel campo medicale ed è operativa su tutto il territorio nazionale dal 1995, caratterizzata da uno staff con esperienza pluriennale maturata in aziende multinazionali, leader del settore. Dall'iniziale attività come importatore e distributore di dispositivi medici per la Cardiologia Interventistica, Kardia ha successivamente allargato il proprio campo d'azione anche ad altri settori, quali Radiologia Interventistica, Chirurgia Vascolare e Neuroradiologia.

I Servizi offerti da Kardia sono i seguenti:

- vendita e supporto specialistico-applicativo per i dispositivi medici di alta tecnologia;
- vendita e supporto specialistico-applicativo ed assistenza tecnica per tecnologie mediche consolidate e innovative;
- global management: Kardia ha realizzato e gestito per prima una sala di Emodinamica con questa soluzione operativa.

Per mantenersi sempre in sintonia con le esigenze del mercato, Kardia è in continua evoluzione.

Il rispetto scrupoloso dei contratti e la soddisfazione dei clienti utilizzatori rappresentano le referenze di Kardia.

3.2 LA SOCIETA' KARDIA

Kardia è stata costituita in data 22 settembre 1993, fissando inizialmente la durata della medesima al 31 dicembre 2050, in forza di Atto notarile del 20 luglio 1993, redatto a cura del Notaio Dott. Maurizio Olivares.

Successivamente, con atto a rogito del Notaio Dott. Oreste Cirillo di Parabiago (MI) in data 2 dicembre 2019, repertorio n. 32.840 - raccolta n. 23.324, i soci hanno deliberato Adeguamento dello statuto sociale alla normativa prevista dall'art. 16 della Legge 28 gennaio 2009 n. 2, nonché al nuovo testo dell'art. 2477 del Codice civile.

La società ha sede legale ed operativa in 20151 Milano, Via Privata Cormons n. 18.

La società è retta da un consiglio di amministrazione costituito da:

KAZUAKI INUKAI	PRESIDENTE
ROBERTO RIVA	AMMINISTRATORE DELEGATO
DAVIDE LONGONI	AMMINISTRATORE DELEGATO
ELENA GIUBBINI FERRONI	AMMINISTRATORE
SHIGENOBU INAGUMA	AMMINISTRATORE

La gestione sociale è operativamente affidata ad entrambi i Consiglieri di Amministrazione Delegati ed al Presidente con pari poteri.

La compagine sociale di Kardia è attualmente così composta:


SOCI	%	Valore Nominale
ASAHI INTECC CO. Ltd	90,00%	90.000,00
DAVIDE LONGONI	10,00%	10.000,00
Totale	100,00%	100.000,00

Alla data del 4 dicembre 2024 la società conta complessivamente 19 dipendenti, suddivisi per aree di appartenenza, come risulta dall'organigramma di seguito riprodotto.

Al personale dipendente si applica il CCNL del settore terziario (Commercio).

Si precisa che nello svolgimento della propria attività, Kardia si avvale internamente di esperti in ingegneria biomedica e di risorse che si occupano di attività commerciali e di assistenza tecnica e tecnico-infermieristica, selezionati sulla base delle competenze professionali richieste dal settore di intervento.

Infatti, l'obiettivo conseguito dalla società è fornire prodotti e servizi caratterizzati da un elevato livello di qualità, atti a soddisfare i bisogni degli operatori sanitari nel settore della cardiologia interventistica, radiologia ed elettrofisiologia.



4. CORPORATE GOVERNANCE

4.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, per la cui composizione si rimanda alla descrizione svolta al punto 3.2 del presente modello. Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la sola gestione ordinaria della Società.

Per atti ed operazioni inerenti alla gestione straordinaria della società, gli amministratori devono preventivamente essere autorizzati da una delibera dell'assemblea ordinaria dei soci.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, direttori e procuratori, per determinati atti e categorie di atti.

4.2 IL SISTEMA PER IL CONTROLLO INTERNO

Il sistema di controllo interno è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente rispetto ai seguenti obiettivi prefissati:

- 1) obiettivi operativi: riguardano le performance reddituali dell'organizzazione aziendale, il suo equilibrio finanziario, nonché la protezione e valorizzazione dei propri asset, al fine di salvaguardare il patrimonio aziendale nel medio/lungo periodo;
- 2) obiettivi d'informazione: riguardano l'attendibilità del sistema informativo che attiene prevalentemente alla predisposizione e pubblicazione di documenti contabili ed economico-finanziari affidabili, quali bilanci di esercizio, bilanci infrannuali, indici di bilancio, altri indicatori sintetici sulla gestione, ecc.;
- 3) obiettivi di conformità: mirano a garantire che i soggetti muniti di potere decisionale e di firma agiscano in ossequio alle leggi ed ai regolamenti cui l'organizzazione è sottoposta;
- 4) obiettivi di legittimazione: riguardano la capacità dell'azienda di instaurare una reputazione positiva presso i portatori di interesse più importanti.

5. PROCESSI ORGANIZZATIVI

La società dispone di un sistema organizzativo formalizzato di attribuzione delle responsabilità, delle linee di dipendenza gerarchica e della descrizione dei compiti.

Le principali responsabilità organizzative ed operative sono formalizzate nel Manuale del Sistema gestione integrato per la qualità e l'ambiente, redatto nel settembre 2003, in conformità alla Norma UNI EN ISO 9001:2015, revisionato in data 4 gennaio 2010 ed integrato, con i requisiti della UNI EN ISO 14001:2015, in data 30.04.2018.

Il sistema della qualità è composto dal manuale della qualità e dal manuale delle procedure ed è sotto la responsabilità dell'area Assicurazione-Qualità, diretta dalla sig.ra Giardina Sonia.

Il Manuale del Sistema gestione integrato per la qualità e l'ambiente è suddiviso in:

- 1) prefazione;

- 2) scopo e campo di applicazione;
- 3) riferimenti normativi;
- 5) termini e definizioni;
- 6) contesto dell'organizzazione;
- 7) leadership;
- 8) supporto;
- 9) attività operative;
- 10) valutazione delle prestazioni;
- 11) miglioramento.

Il Manuale dei processi è suddiviso in:

- 1) gestione del processo di vendita e catalogo;
- 2) gestione del processo di vendita di servizi in Global Management;
- 3) gestione del Global Management;
- 4) gestione del processo di assistenza tecnica diretta;
- 5) gestione del processo di assistenza tecnica in Global Management;
- 6) installazione e collaudo;
- 7) gestione reclami;
- 8) approvvigionamenti;
- 9) inserimento, formazione ed aggiornamento del personale;
- 10) formazione ed aggiornamento del personale in Global Management;
- 11) gestione del magazzino.

Per ciascun processo suindicato è prevista una procedura standardizzata e codificata, contenuta nel manuale delle procedure che di seguito si elencano:

- 1) Cod. P 4.02 001: gestione della documentazione
- 2) Cod. P 6.02 001: inserimento, formazione e aggiornamento
- 3) Cod. P 6.02 002: formazione e aggiornamento personale Global Management
- 4) Cod. P 7.04 001: approvvigionamenti
- 5) Cod. P 7.04 002: importazione e distribuzione
- 6) Cod. P 7.05 001: gestione e processo di vendita a catalogo
- 7) Cod. P 7.05 002: gestione magazzino
- 8) Cod. P 7.05 003: gestione assistenza tecnica diretta
- 9) Cod. P 7.05 004: gestione assistenza tecnica Global Management
- 10) Cod. P 7.05 005: installazione e collaudo
- 11) Cod. P 7.06 006: Global Management
- 12) Cod. P 7.05 007: gestione Global Management
- 13) Cod. P 7.05 008: gestione dei richiami
- 14) Cod. P 7.05 009: gestione Gare
- 15) Cod. P 8.02 001: gestione delle verifiche ispettive interne
- 16) Cod. P 8.02 002: gestione degli indicatori
- 17) Cod. P 8.02 003: gestione customers satisfaction
- 18) Cod. P 8.03 001: gestione delle non conformità
- 19) Cod. P. 8.03 002: gestione dei reclami dei clienti
- 20) Cod. P. 8.05 001: azioni correttive e azioni preventive

Le linee guida organizzative delle funzioni aziendali ed i compiti relativi assegnati riguardano:

- Presidente e Consiglieri di Amministrazione Delegati
- Responsabile Sistema Gestione Qualità (RSGQ)
- Responsabile assistenza tecnica (RAF)
- Responsabile area commerciale
- Amministrazione, Finanza, acquisti e risorse umane

Il processo di gestione della documentazione aziendale è disciplinato, in termini generali, dal manuale delle procedure.

Le norme per la codifica, approvazione, emissione, distribuzione ed archiviazione della documentazione aziendale sono sintetizzate nel documento P 4.02 001 del Manuale delle procedure. Le regole per la modifica e l'aggiornamento della documentazione aziendale sono riconducibili, in termini generali, al suddetto documento.

Ulteriori procedure per la pianificazione aziendale per la qualità sono disciplinate da osservazioni emerse dalle verifiche ispettive e dalla gestione degli indicatori per un miglioramento continuo.

6. AREE ED ATTIVITA' A RISCHIO DI REATO: AMBITI DI INDAGINE E RISULTATO DELLA MAPPATURA

Secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 3, del Decreto (e secondo le menzionate Linee Guida), la Parte Generale del Modello deve mirare a tre fondamentali finalità:

1) Individuazione delle Attività Aziendali nel cui ambito possano essere commessi i Reati: mappatura dei rischi

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto richiede anzitutto che il Modello provveda alla cosiddetta mappatura dei rischi: è necessaria, pertanto, l'analisi della complessiva attività svolta da Kardia s.r.l. e l'individuazione delle fasi operative o decisionali che comportino il rischio di commissione dei Reati Presupposto.

Dati gli interventi legislativi che hanno portato ad una progressiva estensione dei Reati Presupposto, e dati anche i mutamenti che possono intervenire tanto sulla struttura societaria di Kardia, quanto sulle attività dalla stessa svolte, la mappatura dei rischi non potrà mai dirsi definitiva e immodificabile, ma, al contrario, deve essere sottoposta ad una continua attività di controllo e revisione e deve essere allo stesso modo costantemente aggiornata.

Kardia e l'Organismo di Vigilanza provvederanno pertanto ad integrare, ove occorra, la mappatura dei rischi ogni qual volta ciò si renda necessario in ragione di ulteriori interventi legislativi, di modifiche dell'assetto societario di Kardia, o anche solo in considerazione di modifiche delle circostanze e/o delle modalità con cui Kardia svolge la propria attività d'impresa.

II) Articolazione di un sistema di controllo preventivo

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. b) del Decreto, una volta compiuta la mappatura dei rischi, occorre prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società nelle individuate aree di rischio.

A tal fine, nella Parte Speciale del presente Modello sono indicate dettagliatamente le specifiche misure e procedure in grado di prevenire o comunque ridurre fortemente il rischio di commissione dei reati.

In aggiunta a tali procedure, che hanno finalità preventiva, è espressamente riconosciuto all'Organismo di Vigilanza il potere/dovere di effettuare verifiche a posteriori su singole operazioni o singoli comportamenti aziendali.

Come la mappatura dei rischi, anche le procedure e i rimedi adottati non potranno mai dirsi definitivi: la loro efficacia e completezza devono, al contrario, essere oggetto di continua rivalutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza, che ha anche il compito precipuo di proporre al Consiglio di Amministrazione i miglioramenti, le integrazioni e le modifiche che riterrà di volta in volta necessari.

III) Designazione dell'Organismo di Vigilanza.

Terza finalità della Parte Generale è l'individuazione di un Organismo di Vigilanza che provveda, in base al Decreto:

- al controllo costante del rispetto delle prescrizioni del Modello, nonché delle specifiche disposizioni e delle procedure predisposte in attuazione dello stesso, da parte di tutti i Destinatari;
- all'attività di valutazione costante e continuativa dell'adeguatezza della mappatura dei rischi e delle procedure descritte ai punti I) e II);
- alla proposta al Consiglio di Amministrazione di tutte le modifiche necessarie.

Ciò premesso, dall'analisi delle business operations, sono state individuate le seguenti aree ed attività a rischio reato:

- a) **LOGISTICA IN ENTRATA**
 - ricevimento, immagazzinamento, distribuzione dei prodotti
 - controllo scorte
 - programmazione dei vettori
 - gestione resi ai fornitori
- b) **LOGISTICA IN USCITA**
 - raccolta, stoccaggio, magazzinaggio dei prodotti
 - gestione dei vettori di consegna
 - elaborazione degli ordini
 - programmazione della spedizione
- c) **MARKETING E VENDITA**
 - definizione dell'offerta
 - determinazione degli attributi del prodotto
 - fissazione dei prezzi
 - scelta dei canali di vendita

- gestione della clientela
- d) APPROVIGIONAMENTO
 - selezione e qualificazione fornitori
 - gestione gare di appalto
 - gestione ordini a fornitori
 - controllo merci
 - gestione contratti
 - valutazione e regime dei fornitori
- e) RISORSE UMANE
 - gestione delle risorse umane
 - selezione ed inserimento personale
 - definizione dei profili di ruolo
 - addestramento del personale
 - aspetti amministrativi e contabili connessi alla gestione delle retribuzioni
- f) TESORERIA
 - budget di tesoreria
 - fonti di finanziamento
 - rendimento degli investimenti
 - riscossione
 - rispetto delle scadenze
 - salvaguardia dei valori
 - gestione dei valori
 - appropriate rilevazioni contabili
- g) GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE
 - manutenzioni delle attrezzature
 - manutenzione degli impianti e dei locali
- h) SISTEMA INFORMATICO
 - raccolta - gestione - trattamento dati
- i) REATI TRIBUTARI
 - selezione e gestione di fornitori di beni e gestione degli approvvigionamenti
 - gestione delle attività di vendita
 - gestione degli adempimenti contabili, fiscali e pagamento delle imposte
 - conservazione della documentazione contabile
 - gestione del magazzino
 - amministrazione del personale
 - gestione delle operazioni infragruppo

7. PROCESSI SENSIBILI: PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

La mappatura delle aree e attività aziendali “a rischio di reato” ha consentito di definire i processi sensibili, nelle cui fasi, sottofasi o attività si potrebbero verificare le condizioni e le circostanze per la commissione di reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ha dato impulso alle procedure che disciplinano i processi aziendali sensibili affinché le stesse siano conformi ai seguenti principi generali:

- segregazione delle funzioni. L'assegnazione dei compiti e dei conseguenti livelli autorizzativi deve essere volta a tenere distinte le funzioni di autorizzazione, esecuzione e controllo e comunque ad evitare la concentrazione in capo ad un unico soggetto di più attività considerate "nodali" all'interno della stessa Attività;
- formalizzazione dei poteri di firma e autorizzativi. Il conferimento di tali poteri deve essere coerente e commisurato ai compiti assegnati e formalizzato mediante un sistema di deleghe e procedure che identifichi l'ambito di esercizio e la conseguente assunzione di responsabilità;
- formalizzazione del controllo. I processi aziendali sensibili debbono essere tracciabili (in via documentale o informatica, con preferenza per quest'ultima) e prevedono specifici controlli;
- codificazione dei processi. I processi aziendali sensibili sono, per quanto possibile, codificati, ossia disciplinati secondo procedure volte a definirne tempistiche e modalità di svolgimento nonché, ove possibile e/o necessario, i criteri oggettivi che governano i processi decisionali e gli indicatori di anomalia;
- tutela della segretezza. Le procedure informatiche adottate nello svolgimento dei processi aziendali sensibili sono protette da accessi non autorizzati sia interni che esterni mediante adeguate misure fisiche e/o informatiche.

I controlli sull'effettività del sistema di procedure sono demandati al Consiglio di Amministrazione ed all' Organo di Vigilanza.

8. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI

Kardia, consapevole dell'importanza degli aspetti formativi e informativi, opera al fine di garantire la conoscenza da parte del personale sia del contenuto del Decreto e degli obblighi derivanti dal medesimo, sia del Modello.

L'attività di formazione, sensibilizzazione ed informazione riguarda tutto il personale, compresi i soggetti apicali.

Le attività di informazione e formazione sono previste e realizzate sia all'atto dell'assunzione o dell'inizio del rapporto, sia in occasione di mutamenti di funzione della persona, ovvero di modifiche del Modello o delle ulteriori circostanze di fatto o di diritto che ne determinino la necessità al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto.

9. INFORMAZIONE DEI SOGGETTI TERZI

Agli ulteriori Destinatari, in particolare fornitori e consulenti, sono fornite da parte delle funzioni aziendali aventi contatti istituzionali con gli stessi, apposite informative sulle politiche e le procedure adottate da Kardia sulla base del Modello, nonché sulle conseguenze che

comportamenti contrari alle previsioni del Modello o alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali.

Laddove possibile sono inserite nei testi contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze.

10.IL SISTEMA DISCIPLINARE

10.1 PREMESSA

Al fine di assicurare l'effettività del Modello di organizzazione, gestione e controllo, la Società ha adottato il presente Sistema Disciplinare, che mira a sanzionare l'eventuale inadempimento delle disposizioni del modello e del relativo Codice Etico da parte del personale dipendente, dei collaboratori esterni e dei partner, nonché degli amministratori e dei membri dell'Organismo di Vigilanza.

Nei confronti del personale dipendente della Società, il presente Sistema Disciplinare integra il sistema disciplinare vigente, nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, nel rispetto degli articoli 2103, 2106, 2118 e 2119 del Codice Civile, dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970), delle norme sui licenziamenti individuali (L. 604/1966) e dei Contratti Collettivi di lavoro applicabili.

Per tutto quanto non previsto nel presente Sistema Disciplinare, trovano applicazione le norme di legge e di regolamento vigenti e le previsioni della contrattazione collettiva e degli eventuali regolamenti aziendali.

L'applicazione del Sistema Disciplinare prescinde dall'esistenza e dall'esito di un eventuale procedimento penale.

10.2 CONDOTTE SANZIONABILI: CATEGORIE FONDAMENTALI

Sono sanzionabili secondo il presente Sistema Disciplinare le azioni e/o i comportamenti posti in essere in violazione del Modello organizzativo e del relativo Codice Etico, nonché la mancata ottemperanza ad eventuali indicazioni e prescrizioni provenienti dall'Organismo di vigilanza.

Le violazioni sanzionabili possono essere suddivise in quattro categorie fondamentali, secondo un ordine di gravità crescente:

- a) violazioni non connesse alle aree sensibili;
- b) violazioni connesse alle aree sensibili;
- c) violazioni idonee ad integrare il solo fatto (elemento oggettivo) di uno dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche;
- d) violazioni finalizzate alla commissione dei reati previsti dal Decreto 231/2001 o che, comunque, comportino la possibilità di attribuzione di responsabilità amministrativa in capo alla Società.

A titolo esemplificativo, costituiscono condotte sanzionabili:

- a) la mancata osservanza di procedure prescritte nel Modello e/o ivi richiamate;
- b) l'inosservanza di obblighi informativi prescritti nel sistema di controllo;

- c) l'omessa o non veritiera documentazione delle operazioni in conformità al principio di trasparenza;
- d) l'omissione di controlli da parte dei soggetti responsabili;
- e) il mancato rispetto non giustificato degli obblighi formativi;
- f) l'omesso controllo sulla diffusione del Codice Etico da parte dei soggetti responsabili;
- g) l'adozione di qualsiasi atto elusivo dei sistemi di controllo;
- h) l'adozione di comportamenti che espongano la società alla comminazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001.

10.3 PRINCIPI GENERALI DI COMMISURAZIONE DELLE SANZIONI

Nella scelta e nella commisurazione delle sanzioni, si applicano i seguenti criteri:

- a) livello di responsabilità ed autonomia del soggetto autore della violazione;
- b) intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza ed imperizia;
- c) esistenza di precedenti disciplinari, entro il limite dei ventiquattro mesi dalla loro applicazione;
- d) gravità della condotta, rapportata anche all'effettivo rischio a carico della Società ai sensi del D.lgs. 231/2001.

10.4 MISURE APPLICABILI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Le sanzioni applicabili nei confronti dei lavoratori dipendenti sono:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa non superiore a due ore del minimo contrattuale di stipendio;
- licenziamento disciplinare

La società non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza aver preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione deve essere effettuata in forma scritta, con specifica indicazione dei fatti costitutivi.

I provvedimenti disciplinari non possono essere comminati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla documentata notificazione della contestazione, nel corso dei quali il lavoratore può presentare giustificazioni, che si ritengono accolte se il provvedimento disciplinare non è comminato entro sei giorni successivi alla presentazione delle stesse.

Le giustificazioni possono essere presentate dal lavoratore anche verbalmente, con facoltà di farsi assistere da un membro della RSA: in tal caso, la società ne cura la verbalizzazione ai fini dell'archiviazione.

La comminazione del provvedimento deve essere motivata e comunicata per iscritto.

I provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento possono essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale secondo le norme contrattuali relative alle vertenze. Il licenziamento, con o senza preavviso, potrà essere impugnato secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

In tema di ambiente di lavoro, igiene e sicurezza, potranno essere inflitte sanzioni disciplinari al lavoratore che contravvenga agli obblighi in tema di ambiente di lavoro, igiene e sicurezza

previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 81/2008, T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, come anche esemplificato nel Codice Etico.

Eventuali sanzioni comminate ai lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (e successivi decreti attuativi) non escludono la possibilità di irrogare provvedimenti disciplinari.

Richiamo verbale, ammonizioni scritte, multe e sospensioni.

Incorre nei provvedimenti di richiamo verbale, ammonizione scritta, multa o sospensione, il lavoratore che commette:

- a) violazioni del Modello o del Codice Etico non direttamente connesse alle aree sensibili;
- b) violazioni commesse alle aree sensibili di minor gravità e comunque non rientranti nelle categorie di violazioni cui al punto 10.2, lett. c) e d);
- c) mancato adempimento non giustificato degli obblighi formativi;
- d) qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza della Società, relativamente agli obblighi previsti dal Modello e nel Codice Etico.

Tali sanzioni si applicano in modo proporzionale alle violazioni contestate.

In particolare, il richiamo verbale è comminato quando sono riscontrate lacune non imputabili a deliberata volontà di mancare al proprio dovere.

L'ammonizione scritta è comminata nel caso di reiterazione delle mancanze, anche lievi, e sia necessario preavvisare più gravi sanzioni.

Nel caso in cui l'ammonizione verbale o scritta non abbiamo sortito l'effetto voluto, o in caso di violazioni più gravi, tali da far ritenere il mero rimprovero inadeguato, possono essere inflitte:

- a) una multa, fino ad un importo equivalente a due ore del minimo contrattuale di stipendio;
- b) nei casi di maggiore gravità o di recidiva, la sospensione dal lavoro per un massimo di tre giorni.

Licenziamento disciplinare

La sanzione del licenziamento disciplinare è applicabile nei seguenti casi:

- 1. insubordinazione e mancata osservanza agli ordini dei superiori;
- 2. sottrazione, distruzione, falsificazione di documentazione prescritta ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- 3. recidiva in qualunque delle violazioni per le quali sono previste le ammonizioni scritte, multe e sospensioni, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione e sempre che non siano decorsi due anni dalla loro comminazione;
- 4. sentenza di condanna passata in giudicato in relazione a reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

10.5 MISURE APPLICABILI NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In caso di violazione del Modello e del Codice Etico da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organismo di Vigilanza sono applicabili le seguenti sanzioni:

- a) il richiamo scritto;
- b) la diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello e del Codice Etico;
- c) la decurtazione degli emolumenti o del corrispettivo previsto fino al 50 %;
- d) la revoca dall'incarico.

10.6 MISURE APPLICABILI NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI ESTERNI

Eventuali condotte di collaboratori esterni in contrasto con le disposizioni del Modello e del Codice Etico possono comportare la risoluzione del rapporto contrattuale, mediante previsione di specifiche clausole contrattuali, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni subiti.

L'elaborazione, l'inserimento nelle lettere di incarico e negli accordi, nonché l'aggiornamento delle clausole contrattuali, sono effettuate a cura dell'Organismo di vigilanza.

11. ORGANISMO DI VIGILANZA

11.1 NOMINA E DURATA IN CARICA

Al fine di dare concreta attuazione al Modello, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del medesimo nonché di curare il suo aggiornamento deve essere affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione di Kardia deve pertanto provvedere alla nomina dell'Organismo di Vigilanza.

Tale Organismo rimarrà in carica per un periodo di tre anni. I membri potranno essere rieletti, sono revocabili solo per giusta causa e decadono per il venir meno dei requisiti di indipendenza di seguito meglio contemplati o per assenza ingiustificata dalle riunioni dell'Organismo di Vigilanza.

11.2 COMPITI

L'Organismo di Vigilanza ha le seguenti attribuzioni:

- a. vigilare sull'effettività del Modello mediante la verifica della coerenza tra i comportamenti concreti e quelli previsti dal Modello e attraverso il presidio delle aree a rischio di reato individuate nel paragrafo n. 6. Per poter ottemperare a tali doveri l'Organismo può stabilire le attività di controllo ad ogni livello operativo, dotandosi degli strumenti necessari a segnalare tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello, verificando le procedure di controllo. Ogni operazione ritenuta a rischio specifico deve essere segnalata all'Organismo dai responsabili interni. Ciò consentirà di procedere, in ogni momento, alla effettuazione dei controlli che descrivono le caratteristiche e le finalità dell'operazione ed individuano chi ha autorizzato, registrato e verificato l'operazione.
- b. attivare le procedure di controllo considerando l'esigenza dell'operatività aziendale ed il fatto che la responsabilità primaria sulla gestione delle attività è comunque demandata ai responsabili delle aree indicate nell'organigramma;

- c. verificare periodicamente l'adeguatezza del Modello, cioè l'idoneità a prevenire i comportamenti che intende escludere e contrastare, il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del medesimo, attraverso un monitoraggio costante sul sistema dei controlli, dei protocolli e della governance nel suo complesso;
- d. aggiornare il Modello nel caso in cui i controlli operati rendano necessarie correzioni ed adeguamenti.

In particolare, l'Organismo deve:

- accertare che il Modello sia mantenuto aggiornato conformemente alla evoluzione della legge, nonché in conseguenza delle modifiche alla organizzazione interna e all'attività aziendale;
- collaborare alla predisposizione ed integrazione della normativa interna (codici deontologici, istruzioni operative, protocolli, procedure di controllo, ecc.) dedicata alla prevenzione dei rischi;
- promuovere iniziative atte a diffondere la conoscenza tra i dipendenti di Kardia del Modello, fornendo le istruzioni ed i chiarimenti eventualmente necessari nonché organizzando corsi di formazione;
- provvedere a coordinarsi con le altre funzioni aziendali per un miglior controllo delle attività e per tutto quanto attenga per la concreta attuazione del Modello;
- disporre verifiche straordinarie e/o indagini mirate con possibilità di accedere direttamente alla documentazione rilevante laddove si evidenzino disfunzioni del Modello o si sia verificata la commissione dei reati oggetto delle attività di prevenzione.

11.3 COMPOSIZIONE

Nulla dispone il Decreto in merito alla composizione dell'Organismo, limitandosi a fornire una sintetica definizione dello stesso, inteso come "organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo".

Ai sensi del comma 4-bis dell'art. 6, D.Lgs. 231/2001, nelle Società di capitali le funzioni dell'organismo di vigilanza possono essere svolte anche dal collegio sindacale.

Il Legislatore rimette ogni decisione in ordine alla composizione dell'Organismo di Vigilanza ai singoli enti che intendono adeguarsi alle prescrizioni del Decreto, scelta che deve risultare adeguata alla specifica realtà aziendale.

La dottrina e la prassi hanno elaborato diverse ed eterogenee soluzioni in merito alla possibile architettura e composizione dell'Organismo di Vigilanza, ciò anche in considerazione delle caratteristiche dimensionali dell'ente, delle relative regole di Corporate Governance e della necessità di realizzare un equo bilanciamento tra costi e benefici.

L'Organismo di Vigilanza è costituito dai seguenti soggetti: dott.ssa Simona Bruni e Avv. Roberto Vagaggini (membro esterno), nominato in sede di Consiglio d'Amministrazione del 25 settembre 2024.

11.4 IL REQUISITO DI PROFESSIONALITA'

Il rispetto di tale requisito deve essere garantito dall'esperienza personale dei singoli componenti dell'Organismo, i quali devono essere dotati di competenze tecniche e

specialistiche che garantiscano il puntuale e corretto espletamento delle funzioni demandate per legge all'Organismo. In particolare, le competenze cui si fa riferimento sono così individuabili:

- competenze legali penalistiche: padronanza della interpretazione delle norme di legge con specifica preparazione nell'analisi delle fattispecie di reato individuabili nell'ambito dell'operatività aziendale e nella identificazione di possibili comportamenti sanzionabili;
- competenze nella organizzazione: specifica preparazione in materia di analisi dei processi organizzativi aziendali e analisi delle procedure; conoscenza dei principi generali della legislazione in materia di compliance e dei controlli correlati;
- competenze in materia di analisi e controllo: esperienza in materia di sistemi di controlli interno maturati in ambito aziendale;
- competenze in ordine al controllo di flussi finanziari.

11.5 IL REQUISITO DI INDIPENDENZA

Il requisito di indipendenza, anche se non previsto direttamente dal Legislatore, è condizione necessaria di non soggezione ad alcun organo aziendale. E in effetti l'autonomia dell'organo di vigilanza varrebbe ben poco, ove i soggetti che lo compongono si trovassero in una condizione di dipendenza di tipo personale nei confronti dei vertici aziendali.

Detto requisito è garantito dalla circostanza che i membri dell'Organo di Vigilanza di Kardia, coincidenti con i membri del Consiglio di Amministrazione, non si trovano in nessuna condizione di dipendenza di tipo personale nei confronti di tutti i dipendenti di Kardia.

11.6 EFFETTIVITA' E CONTINUITA' DELL'AZIONE

Tale requisito è necessario per garantire all'Organismo la piena conoscenza delle attività aziendali, dei processi operativi in atto e dei cambiamenti che possono intervenire nel corso della vita aziendale.

L'Organismo deve riunirsi collegialmente, per l'espletamento delle attività di verifica, almeno ogni due mesi.

La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, da parte di un membro a due riunioni dell'Organismo di Vigilanza durante l'esercizio si considera giusta causa di decadenza dalla carica.

11.7 LINEE DI RIPORTO

L'Organismo di Vigilanza, salvo specifiche necessità, dovrà redigere almeno una relazione annuale sul Modello di Organizzazione e di Gestione, contenente:

- le proprie osservazioni sulla effettività ed efficacia del Modello, con indicazione delle integrazioni e/o modifiche ritenute necessarie;
- l'eventuale raccomandazione di provvedere all'aggiornamento del Modello a seguito delle modifiche legislative intervenute ovvero nell'assetto societario e organizzativo;
- una sintesi delle rilevazioni effettuate e delle azioni correttive/preventive da attuare.

11.8 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con il D.Lgs. 24/2023, recante «attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'unione», nonché in richiamo alla L. 179/2017, è stata introdotta la c.d. la disciplina del whistleblowing.

L'art. 6 comma 2-bis del D.Lgs. 231/2001, come modificato dal predetto Decreto, dispone che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 adottato dalla società debba prevedere canali di segnalazione interna ai sensi del D.Lgs. 24/2023 e obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Nel solco della Direttiva Europea, il D.Lgs. 24/2023 persegue l'obiettivo di rafforzare la tutela giuridica delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o europee, che ledono gli interessi e/o l'integrità dell'ente pubblico o privato di appartenenza, e di cui siano venute a conoscenza nello svolgimento dell'attività lavorativa. Più in generale, il Decreto mira a promuovere la cultura della legalità e della compliance nei contesti organizzativi, tramite l'armonizzazione della disciplina del whistleblowing alle indicazioni delle Istituzioni euro-unitarie e alle best practices internazionali.

La Società, pertanto, ha attivato i canali di segnalazione interna atti a garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale (attraverso linee telefoniche, sistemi di messaggistica vocale oppure, su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole).

Tali obblighi, posti in capo alle funzioni aziendali a rischio di reato, saranno attuati quale strumento per agevolare l'attività di vigilanza e riguarderanno le anomalie riscontrate nell'ambito della propria funzione.

A tal fine, la Società, in ottemperanza alla nuova normativa vigente, ha innanzitutto creato un indirizzo mail (nel dettaglio odv@kardia.it) per consentire ai soggetti apicali e ai dipendenti di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o di violazioni del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. Ha, inoltre, implementato apposita piattaforma esterna accessibile dal sito web aziendale ([WHISTLEBLOWING - Kardia, soluzioni per le scienze mediche](#)), in modo che tutti gli interessati, sia interni che terze parti, possano segnalare violazioni del diritto nazionale e comunitario che ledano l'interesse pubblico o dell'azienda di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, a condizione che la violazione non sia legata ad un interesse personale che attiene esclusivamente al proprio rapporto con l'azienda.

L'inadempimento dell'obbligo di informazione deve essere considerato come specifico illecito disciplinare.

11.9 AUTONOMIA FINANZIARIA

Il Consiglio di Amministrazione approva il budget annuale di spesa.

Il budget stanziato deve essere sufficiente a garantire l'espletamento delle attività di controllo, verifica e aggiornamento del Modello, ivi compresa, se necessario, l'acquisizione di consulenze.

Per spese eccedenti il budget definito e per spese straordinarie il Consiglio di Amministrazione deve autorizzare e motivare per iscritto dette spese.

11.10 REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza ha adottato un regolamento che disciplina il funzionamento dell'organismo (Allegato n. 1), revisionato in data 8 gennaio 2019.

12.ELENCO REATI PRESUPPOSTI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Quanto ai reati per i quali oggi è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, il testo originario del Decreto si limitava a individuare, come Reati Presupposto, alcuni delitti contro la Pubblica Amministrazione ed altri contro il patrimonio mediante frode (artt. 24 e 25).

Successivi interventi legislativi hanno ampliato il numero dei Reati Presupposto per i quali è configurabile la responsabilità amministrativa dell'Ente, che è stata pertanto via via estesa alle seguenti fattispecie:

- “Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo” (art. 25-bis);
- c.d. reati societari di cui agli artt. 2621 e ss. c.c., come riformati dal D.Lgs. 61/2002 (art. 25-ter);
- delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater);
- reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25-sexies);
- “Omessa comunicazione del conflitto di interesse” (art. 2629-bis c.c.) (modifica dell'art. 25-ter);
- reati di omicidio colposo e lesioni personali gravi e gravissime commessi in violazione delle norme tutela della salute o sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- reati di riciclaggio, ricettazione e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies);
- c.d. criminalità informatica (art. 24-bis);
- reati di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- reati contro l'industria e il commercio (art. 25-bis);
- reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- reati contro l'attività giudiziaria (art. 25-decies);
- reati ambientali (art. 25-undecies);
- impiego di personale irregolare (art. 25-duodecies).

Successivamente l'art. 9 del D.L. 93/2013 ha aggiunto alle fattispecie previste nell'ambito dell'art. 24-bis, comma 1, del D.Lgs. 231/2001: la frode informatica con sostituzione di identità

digitale; i delitti di cui all'art. 55, comma 9, del D.Lgs. 231/2007 e cioè quelli di indebito utilizzo, falsificazione, alterazione di carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, nonché il loro possesso, cessione o acquisizione; i delitti di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II del D.Lgs. 196/2003, appunto relativo agli illeciti penali in tema di trattamento dei dati personali (trattamento illecito di dati, falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante). Pertanto, queste fattispecie rientrano ora a pieno titolo nella gamma dei delitti informatici e di trattamento dei dati che possono essere fonte di responsabilità amministrativa dell'ente.

Sono stati introdotti con la L. 68/2015 nel novero dei reati-presupposto i seguenti reati ambientali: inquinamento ambientale, disastro ambientale, delitti colposi aggravati, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.

Con la L. 69/2015 sono state apportate modifiche al reato di false comunicazioni sociali e sono stati introdotti i reati di false comunicazioni sociali delle società quotate e l'istigazione alla corruzione tra privati.

Nel 2015 è stato introdotto nel novero dei reati presupposto anche il reato di autoriciclaggio.

La L. 161/2017, ha inserito i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater nell'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001, prevedendo nuovi comportamenti integranti il reato di impiego di personale irregolare.

Con il D.L. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 157/2019, è stato introdotto il nuovo art. 25-quinquiesdecies che prevede la responsabilità dell'ente, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, a seguito della commissione di reati tributari.

In ultimo, le fattispecie rilevanti ai fini dei reati tributari sono state ampliate con l'emanazione del D.Lgs. 75/2020.

Ultime integrazioni e modifiche sono state apportate da interventi normativi adottati nel corso dell'anno 2023 e 2024.

Il D.L. 105/2023, coordinato con la legge di conversione 137/2023, in particolare, ha inserito nel catalogo dei reati presupposti nuove fattispecie di reato, tra le quali Turbata libertà degli incanti (Art.353 c.p.), Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art.353-bis c.p.), Abbandono rifiuti (art. 255 D.Lgs. 152/2006), Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), Disastro ambientale (art 452-quater c.p.), Trasferimento fraudolento di valori (Art.512-bis c.p.).

La L. 93/2023 ha introdotto disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica (G.U. 171/2023), nonché "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore".

Il Decreto del 3 febbraio 2023 è intervenuto implementando figure di reati quali "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" del D.Lgs. 231/2001.

Di particolare interesse sono anche le modifiche all'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, in tema di reati societari e art. 25 octies, in tema di fattispecie connesse con l'uso fraudolenti di valori.

Infine, la L. 114/2024 ha apportato ulteriori modifiche al catalogo dei reati presupposto. In particolare, tale intervento ha:

- abrogato il reato di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p. (che puniva il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle sue funzioni, violava specifiche regole di condotta previste dalla legge, procurando intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o arrecando un danno ingiusto);
- modificato il reato di traffico di influenze illecite ex art. 346-bis c.p.;
- introdotto il reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili ex art. 314-bis c.p.

Nella sostanza tali modifiche non apportano significativi mutamenti delle procedure già adottate (e comunque revisionate e aggiornate) con riferimento alla prevenzione di illeciti afferenti l'area della P.A., essendo comunque già orientate a prevenire i possibili rischi e condotte in violazione dei principi di Kardia.

Non tutte le fattispecie di nuova introduzione ai fini delle responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 sono di concreto interesse per le attività di Kardia e, pertanto, solo con riferimento agli illeciti di effettiva rilevanza, il Consiglio di Amministrazione di Kardia, anche su richiesta dell'Organismo di Vigilanza, si attiverà per adottare apposite delibere per integrare il Modello con l'inserimento di nuove Parti Speciali relative ai reati che, per effetto di ulteriori interventi legislativi, dovessero ampliare l'ambito della responsabilità amministrativa dell'Ente.

PARTE SPECIALE

1. PARTE SPECIALE "A": RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.1 LATIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO)

Per quanto concerne la presente Prima Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto:

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.).

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che successivamente non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato (che sarà di seguito descritta), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.)

Tale fattispecie sanziona, in via residuale rispetto all'art. 314, con la reclusione da sei mesi a tre anni, «il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto».

Nella sua struttura, il nuovo art. 314-bis introduce una figura ad hoc di peculato per distrazione e presenta una struttura ibrida che mutua elementi costitutivi in parte dal peculato (art. 314) in

parte dall'abuso d'ufficio abrogato (art. 323). Del peculato presenta, sul piano del fatto tipico oggettivo, il medesimo presupposto (lecito) della condotta: il soggetto attivo del reato, pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, deve già avere, infatti, per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità del denaro o di altra cosa mobile altrui, oggetto materiale della successiva condotta di indebita destinazione. Dell'abuso d'ufficio presenta, invece, più elementi: in primo luogo, sul piano oggettivo,

- a) la condotta (destinazione ad uso diverso) deve contrastare, così come avveniva sotto l'art. 323, con specifiche disposizioni di legge o atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità;
- b) l'evento del reato è, poi, corrispondente: l'ingiusto vantaggio patrimoniale per sé o per altri, in alternativa all'altrui danno ingiusto.

In secondo luogo, quanto all'elemento soggettivo,

- c) è richiesto il dolo intenzionale.

A qualificare il reato in oggetto sono le condotte distrattive, cioè di diversa destinazione del denaro o della cosa mobile altrui: le distrazioni qualificabili prima dell'ultima riforma come peculato non sono suscettibili di diversa qualificazione e, pertanto, rimangono punibili sotto l'art. 314 c.p. In altre parole, laddove la res è sottratta in modo definitivo dalla finalità pubblica per conseguire finalità private proprie o altrui, vi è continuità di qualificazione e, di conseguenza, nella risposta sanzionatoria, sempre affidata all'art. 314 c.p.

La riforma investe, invece, le ipotesi distrattive, in precedenza punibili come abuso d'ufficio, vale a dire i casi di uso indebito del bene che non ne comporti la perdita e la conseguente lesione patrimoniale dell'ente cui appartiene, ovvero i casi di utilizzo di denaro pubblico in violazione delle regole contabili, in modo funzionale alla realizzazione, insieme con indebiti interessi privati, di interessi pubblici obiettivamente esistenti.

Oggi, l'oggetto materiale della condotta di "diversa destinazione", cioè di distrazione, di cui all'art. 314-bis, è solo denaro o altra cosa mobile altrui. Pertanto, le condotte in cui sono oggetto di distrazione beni immobili, prima punibili come abuso d'ufficio, non sono ora rilevanti sotto l'art. 314-bis.

Evidentemente, ciò che qui rileva è il concorso da parte di persona dipendente di Kardia con il pubblico ufficiale.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Tale norma sanziona le condotte prodromiche alla consumazione dei delitti di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318), corruzione propria (art. 319), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter), corruzione internazionale (art. 322-bis).

Prima delle modifiche si faceva rientrare nell'alveo della punibilità della norma l'ipotesi di cui il reo millantava credito presso un pubblico ufficiale o un pubblico impiegato, in ragione della riforma del 2019 che aveva abrogato l'art. 346 c.p.

La L. 114/2024 ha modificato sensibilmente la condotta che funge da presupposto alla dazione e/o alla promessa, posto che l'attuale art. 346-bis, 1° comma, usa la formula «utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di

pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all' art. 322-bis». Pertanto, «le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale devono essere effettivamente utilizzate (non solo vantate) e devono essere esistenti (non solo asserite)». La modifica ha comportato, così, «una parziale *abolitio criminis*, relativamente ai fatti commessi vantando relazioni asserite con un pubblico ufficiale e con un incaricato di un pubblico servizio». Se il mediatore asserisce l'esistenza di relazioni, tali fatti possono al più integrare la truffa, se ne ricorrono gli estremi.

A ciò si aggiunge che, sempre con riferimento alla condotta di utilizzo, si richiede ora il dolo intenzionale del mediatore.

Il fatto si consuma con la dazione o la promessa di denaro o di altra utilità economica.

L'art. 346-bis, 2° comma, come modificato dalla L. 114/2024, definisce la mediazione illecita come mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, ovvero uno dei soggetti indicati all'art. 322-bis, a compiere un atto contrario ai doveri dell'ufficio, dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

Tale fattispecie di natura plurioffensiva in danno della Pubblica Amministrazione e dei privati mira a tutelare la libera concorrenza nelle gare organizzate dagli enti pubblici, nonché la libertà dei soggetti privati a partecipare alle procedure di cui la norma fa menzione.

Tale previsione mira essenzialmente a garantire che le gare della Pubblica Amministrazione si svolgano in modo libero e regolare, consentendo una corretta concorrenza tra i partecipanti, al fine di pervenire a risultati più giusti e convenienti per l'Amministrazione. Ai fini della consumazione non si richiede, pertanto, che le condotte incriminate siano perpetrate nel momento preciso dello svolgimento della gara, potendo le medesime, altresì, realizzarsi in un qualsivoglia momento durante l'iter della procedura, nonché al di fuori della stessa.

La condotta criminosa deve essere posta in essere con riferimento ad una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto della Pubblica Amministrazione o per conto di privati.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)

Il "nuovo" reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente fa riferimento invece a colui che "turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione".

Tale fattispecie, quindi, riguarda la fase di indizione della gara e, segnatamente, quella di approvazione del bando, al fine di scoraggiare il comportamento di coloro che, con la collusione della stazione appaltante, cercano di far redigere i c.d. "bandi-fotografia", cioè quei bandi di gara che contengono requisiti talmente stringenti da determinare ex ante la platea dei potenziali concorrenti.

Presupposto necessario è l'avvenuto inizio di un procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o dell'atto equipollente. Il delitto in parola è configurabile in relazione ad ogni atto che abbia l'effetto di avviare la procedura di scelta del contraente, rientrando nella nozione di "atto equipollente" del bando di gara anche la deliberazione a contrarre, qualora la

stessa, per effetto dell'illecita turbativa, non preveda l'espletamento di alcuna gara, ma l'affidamento diretto ad un determinato soggetto.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

L'oggetto giuridico tutelato dalla disposizione in commento è rinvenuto nel buono e regolare andamento della Pubblica Amministrazione contro le frodi dei fornitori nell'esecuzione di un contratto di fornitura di cose o opere necessarie per lo svolgimento della funzione pubblica.

Il delitto di cui all'art. 356 presuppone un inadempimento fraudolento che si ponga nel momento della complessiva esecuzione della prestazione. La norma incriminatrice richiede una condotta qualificabile in termini di malafede contrattuale, consistente nel porre in essere un espediente malizioso o ingannevole, idoneo a far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di applicazione del Decreto stesso, nell'ipotesi in cui un dipendente o un agente di una società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la società).

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetti denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere, un teste od altro funzionario).

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Il reato è configurabile solo ove l'offerta del privato o la richiesta del pubblico funzionario non vengano accolte dal destinatario. Tuttavia, ove il rifiuto non sia stato immediato e siano incorse trattative poi non sfociate in un accordo, si ritiene configurabile un tentativo di corruzione del quale risponderanno entrambi i soggetti.

Nell'istigazione alla corruzione passiva la condotta consiste nell'offrire o nel promettere denaro o altra utilità non dovuti al funzionario. L'offerta o la promessa deve essere seria e concreta e idonea alla realizzazione dello scopo, tale cioè da indurre il destinatario a compiere o a ritardare un atto dell'ufficio o del servizio ovvero a fare un atto contrario a detti doveri.

L'idoneità dell'offerta va valutata con un giudizio ex ante che tenga conto dell'entità del compenso, delle qualità personali del destinatario e della sua posizione economica e di ogni altra connotazione del caso concreto. Ne deriva che il reato è escluso soltanto se manchi l'idoneità potenziale dell'offerta o della promessa a conseguire lo scopo perseguito dall'autore per l'evidente quanto assoluta impossibilità del pubblico funzionario di tenere il comportamento illecito richiestogli.

Non è necessario che l'offerta o la promessa siano formulate al pubblico ufficiale in via immediata e diretta, essendo allo stesso modo incriminabile la condotta di chi funge da intermediario ed alla cui iniziativa volontaria e cosciente, comunque, è riconducibile la formulazione della proposta illecita.

Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano attuati artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea), determinandolo a fornire una determinata prestazione patrimoniale.

Tale reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia attuata per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si attuino artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto da parte dello Stato o di altro ente pubblico, arrecando danno a terzi.

In concreto, potrebbe, ad esempio, integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

I reati considerati, come detto, trovano come loro presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri, così come esponenti di enti privati o soggetti privati che tuttavia esercitano attività regolate da norme di diritto pubblico e, in generale, di pubblico interesse).

1.2 VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

Il rischio di commissione di delitti contro la Pubblica Amministrazione è immanente in ogni attività di impresa: qualsiasi società infatti si trova, nel corso della propria ordinaria attività, ad interfacciarsi in più di un'occasione con i più disparati enti pubblici e per le più disparate ragioni (ciò avviene anche solo per la costituzione della società, con riferimento agli adempimenti formali di iscrizione e di pubblicità richiesti).

Il rischio di illeciti nei confronti della Pubblica Amministrazione è poi sempre particolarmente alto a causa della loro specifica conformazione: essi si fondano su un rapporto intersoggettivo, tra privato e pubblico ufficiale (la corruzione ne è l'esempio per eccellenza). In questa situazione, anche comportamenti e rapporti in realtà non finalizzati alla commissione di illeciti, ma caratterizzati da semplice ambiguità (si pensi a rapporti con un amministratore locale di eccessiva vicinanza, confidenzialità ed informalità) possono ingenerare sospetti, determinare l'apertura di indagini, essere insomma oggetto di malintesi, sia dal pubblico ufficiale coinvolto, sia da osservatori esterni.

Altro elemento di delicatezza è costituito dal fatto che la giurisprudenza tende ad accogliere nozioni molto ampie di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio (ossia delle qualifiche soggettive che portano alla configurazione degli illeciti in parola) con la conseguenza che anche figure appartenenti a persone giuridiche ed enti formalmente privati, in ragione dello svolgimento di attività in senso lato di pubblica rilevanza possono essere ritenuti titolari della qualifica ai fini dell'applicazione della legge penale.

Ciò detto in via generale, Kardia, per l'espletando della propria attività aziendale, partecipa a gare pubbliche indette dalla Pubblica Amministrazione per l'affidamento di fornitura dei propri servizi (per la cui descrizione si rimanda al paragrafo n. 3.1 del presente Modello).

Pertanto, Kardia è esposta al rischio della commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

In relazione alla tipologia di attività svolte da Kardia sono state identificate le seguenti aree a rischio reato:

- COMMERCIALE/VENDITE;
- APPROVIGIONAMENTO/ACQUISTI;
- RISORSE UMANE;
- FINANZE.

1.3 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E ATTIVITÀ A RISCHIO

Sono da considerarsi a rischio tutte le attività aziendali che implicino l'instaurazione di un rapporto con la Pubblica Amministrazione (attività di rischio diretto).

Costituiscono aree a rischio diretto:

- relazioni di natura precontrattuale con Pubbliche Amministrazioni e soggetti assimilati;
- relazioni di natura contrattuale con Pubbliche Amministrazioni e soggetti assimilati;
- partecipazione ai comitati normativi nazionali ed internazionali;
- relazioni di natura extra contrattuale con la Pubblica Amministrazione, gli enti locali ed i soggetti assimilati alla Pubblica Amministrazione.

Tra le attività che sono interessate dalla gestione del rischio aziendale si possono annoverare:

- le attività finalizzate all'ottenimento e/o rinnovo di autorizzazioni, certificazioni, licenze, permessi e concessioni;
- la gestione dei rapporti con gli enti ispettivi;
- la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- la selezione di fornitori e consulenti esterni;
- la gestione della partecipazione a gare e appalti;
- l'organizzazione e/o la partecipazione ad aste pubbliche o a licitazioni private.
- le forniture pubbliche.

Sono poi da considerarsi allo stesso modo a rischio anche le ulteriori aree di attività aziendale che, pur non implicando direttamente l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, richiedono la gestione di strumenti di tipo finanziario e di pagamento e altre attività che potrebbero consentire di attribuire vantaggi e utilità a pubblici ufficiali (o a soggetti ad essi collegati) nella commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione (attività di rischio indiretto).

Costituiscono, in particolare, aree di rischio indiretto, con riferimento alla possibilità che esse possano essere impiegate per la formazione di riserve occulte di danaro o da impiegare in ipotesi per illecite dazioni o per dissimulare simili illecite dazioni:

- le attività di amministrazione, finanza e fiscale,
- le attività di acquisto e pagamento.

1.4 NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

In riferimento a tutti i rapporti intrattenuti direttamente dalla Società con la Pubblica Amministrazione per il tramite dei propri amministratori e dipendenti, si dovranno osservare le seguenti regole di comportamento.

Tutti coloro che, operando nell'interesse della Società, intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione, hanno il dovere di adottare un comportamento di assoluta trasparenza e correttezza.

In aggiunta, Kardia sottolinea che le regole fondamentali da seguire in ogni caso in cui un esponente della società si trovi, per qualunque ragione, ad avere rapporti e contatti con la Pubblica Amministrazione sono le seguenti:

- qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione, con le persone fisiche che le rappresentano e con soggetti che in senso lato svolgono funzioni ed hanno attinenza con attività di pubblico interesse, deve essere considerato come attività per definizione pericolosa;
- di tutti i passaggi e le negoziazioni con la Pubblica Amministrazione deve essere conservata evidenza, in modo che gli stessi siano sempre rintracciabili;
- in caso di contenziosi con soggetti pubblici, deve essere informato l'organismo di Vigilanza.

Questi rapporti vanno gestiti alla stregua delle lavorazioni a rischio nell'attività aziendale.

Come in quelle devono essere sempre ed indefettibilmente rispettate specifiche norme di sicurezza, così nei rapporti con la Pubblica Amministrazione il riferimento alle procedure interne ed alle norme di comportamento descritti nella presente Parte Speciale deve essere imprescindibile ed il loro rispetto deve essere quanto mai rigoroso.

1.5 NORME SPECIFICHE DI COMPORTAMENTO

Al fine di perseguire la prevenzione dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione è fatto espresso divieto a tutti i destinatari del Modello di:

- attuare delle condotte che possono costituire reato di cui alla presente Parte Speciale;
- attuare qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, degli enti pubblici e/o dei soggetti ad essi assimilati;
- fare promesse di qualsivoglia genere e specie (assunzione, stage, etc.) in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli enti pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati;
- dare o promettere denaro o altra utilità economica in favore di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, ovvero provvedere alla remunerazione per l'esercizio delle sue funzioni;
- adottare condotte o comportamenti finalizzati a costringere, indurre o sollecitare il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, a compiere un atto contrario ai doveri dell'ufficio;
- adottare comportamenti manipolatori che incidono sulla formazione del bando di gara, stipulando o predisponendo accordi preventivi tra i partecipanti del bando stesso;
- stipulare o avallare accordi ai fini di acquisire informazioni riservate circa la determinazione del contenuto dell'offerta da presentare in modo da influire sul normale svolgimento del procedimento
- documentare e vigilare sui contratti di fornitura di cose o opere necessarie per lo svolgimento della funzione pubblica.
- effettuare prestazioni in favore di Collaboratori esterni di Kardia che non trovino riscontro in un rapporto negoziale;
- redigere e consegnare ai pubblici ufficiali dichiarazioni, dati o documenti in genere aventi contenuti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi al fine di ottenere certificazioni concernenti i prodotti e/o i processi, conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

- accordare e corrispondere in favore dei collaboratori esterni somme di denaro al di fuori degli importi contrattualmente pattuiti, o distribuire regalie od omaggi al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalle procedure aziendali;
- destinare somme o contributi ricevuti da organismi pubblici nazionali, internazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi e finalità diversi da quelli cui erano destinati oppure non utilizzare tali fondi entro i termini perentori eventualmente previsti dal relativo atto autorizzativo;
- effettuare pagamenti in natura o eseguire pagamenti in contanti in contrasto con quanto previsto dalle procedure aziendali.

2. PARTE SPECIALE "A-BIS": CORRUZIONE TRA PRIVATI

2.1 LA TIPOLOGIA DEL REATO

La L. 190/2012 ha introdotto nel nostro ordinamento una serie di novità finalizzate ad implementare la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione. Tra queste, ai fini del presente Modello, interessa la nuova formulazione dell'art. 2635 c.c., oggi intitolato "Corruzione tra privati".

La norma punisce la condotta degli amministratori, dei direttori generali, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori che, a seguito della dazione o anche solo della promessa di denaro o di altra utilità, per sé o per altri, compiono o omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando un danno alla società.

Una delle principali novità introdotte dal nuovo art. 2635 c.c. consiste nel fatto che la stessa pena è prevista anche per il soggetto c.d. corruttore, ossia colui che dà o promette denaro o altre utilità.

Sotto il profilo della responsabilità amministrativa degli enti, la l. 190/2012 ha aggiunto la lettera s- bis) all'art. 25-ter del Decreto, che a sua volta richiama il comma 3 del nuovo art. 2365 c.c. Tale disposizione fa riferimento alla sanzione prevista per il corruttore, ossia chi dà o promette denaro o altre utilità. In altre parole, l'unica ipotesi cui è stata estesa la responsabilità amministrativa degli enti è quella della società corruttrice, i cui amministratori, direttori generali, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori, o soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di questi, attuano atti corruttivi.

Il D.Lgs. 38/2017 ha introdotto il reato di "Istigazione alla corruzione tra privati".

La norma punisce la condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

La norma si applica anche agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano

per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

2.2 VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

Al fine della valutazione delle possibili aree di rischio per la commissione del reato in esame, si deve anzitutto tenere presente che l'art. 2635 c.c., nonostante sia intitolato "Corruzione tra privati", trova applicazione solamente nei rapporti tra società. La norma infatti punisce le condotte corruttive che arrechino un danno al patrimonio sociale, e punisce pertanto la corruzione solamente nel caso in cui determini appunto un nocumento al patrimonio sociale, e non invece la corruzione in quanto tale.

Ne consegue che le potenziali aree a rischio per la commissione dei reati in questione sono quelle che riguardano i rapporti tra Kardia e le società terze con cui questa entra in contatto nello svolgimento della propria attività aziendale, quali a titolo esemplificativo i fornitori, i consulenti, agenti, ecc. Nell'ambito di tali rapporti si potrebbe infatti astrattamente ipotizzare, da parte di dipendenti di Kardia, la promessa di una qualche utilità in cambio di prestazioni o servizi a condizioni di maggior favore.

Si tratta, com'è di tutta evidenza, di un rischio immanente nell'attività di qualsiasi tipo di società.

In relazione alla tipologia di attività svolte da Kardia sono state identificate le seguenti aree a rischio reato:

- ACQUISTI/VENDITE;
- APPROVIGIONAMENTO;
- MAGAZZINO.

2.3 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO

In via di principio, sono da considerarsi a rischio tutte quelle attività aziendali che comportano il relazionarsi, in nome e per conto della Società, e anche in via indiretta o mediata, con società terze nell'ambito di un rapporto di tipo commerciale.

Sono inoltre da considerarsi a rischio tutte quelle attività che, da un lato, potrebbero portare alla creazione dell'utilità che costituisce, in via di estrema semplificazione, il risultato ultimo nonché il fine dell'attività corruttiva. E si tratta quindi di tutte le attività inerenti al c.d. ciclo attivo, quali, a titolo esemplificativo, la definizione del prezzo di offerta di un bene o di un servizio, la definizione delle condizioni e dei termini di pagamento, della scontistica e della definizione di eventuali risoluzioni transattive in caso di contestazioni.

Sotto diverso profilo, sono allo stesso modo da considerarsi a rischio tutte quelle attività attraverso le quali sarebbe possibile costituire la provvista o i fondi necessari per le illecite dazioni o promesse di denaro. Si tratta quindi di tutte le attività relative al c.d. ciclo passivo quali, a titolo esemplificativo, gli acquisti di beni e servizi, l'affidamento di consulenze e altre prestazioni professionali, la gestione del magazzino.

2.4 I DESTINATARI DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE

L'ambito dei potenziali soggetti attivi del reato, ai sensi dell'art. 2635 c.c. è esteso non soltanto gli amministratori, i direttori generali, e, più in generale, coloro che sono già stati individuati come i c.d. apicali all'interno della società, ma anche coloro che sono soggetti alla loro direzione e alla vigilanza.

Va da sé, pertanto, che la presente parte speciale è necessariamente indirizzata a tutti i dipendenti della società, nonché a quei terzi che, sottoposti alla vigilanza o alla direzione di un apicale, agiscono nell'interesse e a vantaggio di Kardia

2.5 NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

La regola generale che deve guidare il comportamento di tutti i Destinatari della presente Parte Speciale, così come sopra individuati, è la seguente:

“nessuno dei dipendenti o di quanti agiscano in nome e per conto di Kardia può offrire, promettere o dare elargizioni in denaro ad alcuno, così come non può richiedere, acconsentire o accettare di ricevere elargizioni in denaro da alcuno”.

Il principio è del resto sintetizzato anche nel Codice Etico, laddove si richiede a tutti i dipendenti, agli agenti e a tutti coloro che agiscono in nome e per conto della Società di rispettare tutte le leggi in vigore. La correttezza sul mercato e con i concorrenti è infatti principio cardine della policy aziendale: Kardia mira a prevalere sui propri concorrenti sulla base della qualità e della competitività dei propri prodotti e dei servizi resi. Non è consentito tentare di raggiungere il medesimo risultato ricorrendo ad altri mezzi, meno che mai se illeciti.

3. PARTE SPECIALE "B": I REATI SOCIETARI

3.1 INTRODUZIONE

Il D.Lgs. 61/2002 ha riformato la materia dei cd. reati societari, riformulando gli artt. 2621 e ss. c.c. Lo stesso decreto ha introdotto nel testo del Decreto l'articolo (art. 25-ter), che ha esteso la configurabilità della responsabilità amministrativa degli Enti anche al caso di commissione di “reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica”.

Come messo in luce anche dalle Linee Guida, ancorché l'art. 25-ter non menzioni esplicitamente i due elementi che caratterizzano il Decreto (il Modello di organizzazione gestione e controllo e l'Organismo di Vigilanza), deve senz'altro ritenersi implicito il riferimento a questi due istituti e all'esigenza di adeguarne struttura e funzionamento anche alla prevenzione dei reati societari.

3.2 LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI DI CUI AGLI ARTT. 2621 E SS. C.C. (ART. 25-TER DEL DECRETO)

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei principali reati rilevanti ai fini della presente Seconda Parte Speciale.

3.2.1 Ipotesi di falsità

False comunicazioni sociali e False comunicazioni sociali delle società quotate (artt. 2621 e 2622 c.c.)

La L. 69/2015 ha rivisto l'impianto delle responsabilità penali in materia societaria. In particolare, gli articoli 9,10 e 11 del provvedimento riformano la disciplina del Codice civile in materia di falso in bilancio.

Rispetto alla disciplina previgente, la riforma della legge 69/2015 distingue tra falso in bilancio di società non quotate e falso in bilancio di società quotate, sanzionando entrambe le fattispecie come delitto. È prevista, inoltre, per le società non quotate, un'ipotesi attenuata del reato nonché uno specifico caso di non punibilità per lieve entità.

Il falso in bilancio in società non quotate prevede che le false comunicazioni sociali, attualmente sanzionate come contravvenzione, tornino ad essere un delitto, punito con la pena della reclusione da 1 a 5 anni. Nulla cambia in relazione ai soggetti in capo ai quali la responsabilità è ascritta (amministratori, direttori generali, dirigenti addetti alla predisposizione delle scritture contabili, sindaci e liquidatori).

Nel nuovo art. 2621 c.c. la condotta illecita consiste nell'espone consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero od omettere consapevolmente fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore; per il reato è confermata la procedibilità d'ufficio.

Oltre al passaggio da contravvenzione a delitto, i principali elementi di novità del nuovo reato di falso di cui all'art. 2621 c.c. sono i seguenti:

- scompaiono le soglie di non punibilità;
- è stato modificato il riferimento al dolo (in particolare, permane il fine del conseguimento per sé o per altri di un ingiusto profitto, ma viene meno l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, mentre è stato esplicitamente introdotto nel testo il riferimento alla consapevolezza delle falsità esposte);
- è stato eliminato il riferimento all'omissione di "informazioni" ed è stato introdotto il riferimento all'omissione "di fatti materiali rilevanti" (la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale appartiene);
- è stato introdotto l'elemento oggettivo ulteriore della "concreta idoneità dell'azione o omissione ad indurre altri in errore.

L'art. 10 ha introdotto due nuove disposizioni dopo l'art. 2621: gli articoli 2621-bis (Fatti di lieve entità) e 2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità).

L'art. 11 ha modificato anche l'art. 2622 c.c., ora rubricato "false comunicazioni sociali delle società quotate", cioè di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese delle U.E.

L'art. 12 ha modificato i criteri soggettivi d'imputazione delle responsabilità e l'applicazione delle sanzioni pecuniarie alle società. La norma, nella formulazione originaria, limitava per i reati societari la cerchia dei possibili autori del fatto a soggetti che ricoprono specifici ruoli nella compagine organizzativa dell'ente (amministratori, direttori generali, liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza). Tale limitazione viene ora superata dalla soppressione del riferimento ai citati ruoli di vertice.

3.2.2 Tutela del Capitale Sociale

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La norma risulta violata quando, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, vi sia la restituzione, anche simulata, dei conferimenti a uno o più soci o la liberazione di uno di essi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato, come nei successivi reati di cui agli artt. 2627-2629 c.c., possono essere solo gli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

La condotta individuata dalla norma è integrata quando vi sia la ripartizione di utili o di acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati dalla legge a riserva, ovvero sia ripartita altra riserva che per legge non potrebbe essere ripartita.

La norma prevede tuttavia che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio d'esercizio estinguono il reato.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie tutela la garanzia dei creditori e vieta il compimento di operazioni come la riduzione del capitale, la fusione con altre società o la scissione, quando esse provochino un danno ai creditori della società.

Qualora, prima del giudizio, intervenga il risarcimento del danno da essi patito, il reato si estingue.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Tale fattispecie riguarda il caso in cui, in fase di liquidazione, i liquidatori provvedano a ripartire i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario per la loro soddisfazione, con conseguente danno per i creditori stessi.

Il reato è estinto se, prima del giudizio, intervenga il risarcimento del danno ai creditori. Soggetti attivi del reato possono essere, evidentemente, solo i liquidatori.

3.2.3 Tutela del corretto funzionamento della società

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'impedire o comunque nell'ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo che la legge attribuisce a determinati soggetti – soci o altri organi sociali – attraverso l'occultamento di documenti o altri idonei artifici.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori.

La concreta causazione di un danno comporta un aggravamento della sanzione.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La norma individua e sanziona la condotta di chi, con atti simulati o con frode, determini la formazione della maggioranza assembleare, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

3.2.4 Tutela delle funzioni pubbliche di vigilanza

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La norma prevede due differenti condotte, distinte per modalità di condotta e momento offensivo.

La prima si realizza o con l'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, anche se oggetto di valutazione, nelle comunicazioni previste dalla legge nei confronti di Autorità Pubbliche di Vigilanza o con l'occultamento di fatti, sempre relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, che avrebbero dovuto essere comunicati.

La seconda si realizza con ogni altra forma di ostacolo, attuata consapevolmente, alle attività di vigilanza delle Autorità Pubbliche.

Soggetti attivi del reato possono essere gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

3.3 VALUTAZIONE DELLE AREE A RISCHIO

In relazione ai Reati Presupposto sopra descritti, possono delinearci le seguenti aree a rischio di commissione degli stessi:

- redazione del bilancio, della nota integrativa, e delle comunicazioni sociali, in particolar modo quelle contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- operazioni societarie che possono incidere sulla integrità del capitale sociale e di gestione della corporate governance;
- attività di controllo svolte dal Consiglio di Amministrazione;
- comunicazioni alle autorità di vigilanza;
- gestione dei rapporti con soci, Collegio Sindacale e Società di Revisione;
- gestione delle operazioni sul capitale o concernenti conferimenti, distribuzione di utili, sottoscrizione di azioni o altre operazioni straordinarie quali fusioni o scissioni;
- comunicazione, svolgimento e verbalizzazione di assemblee;
- gestione trattative commerciali;

- gestione omaggi, regalie, erogazioni liberali e sponsorizzazioni;
- approvvigionamento di beni e servizi;
- gestione consulenze e prestazioni professionali.

Kardia ha già da tempo adottato una serie di procedure interne volte a disciplinare le attività sopra descritte, al fine di garantire:

- la veridicità e la correttezza delle comunicazioni sociali, nonché la loro corrispondenza ai dati contabili;
- l'esatto e corretto funzionamento degli organi societari, e degli organismi e strumenti di controllo previsti, anche al fine di evitare qualsivoglia attività che possa incidere illecitamente sul capitale sociale;
- la veridicità e la correttezza delle informazioni diffuse all'esterno della Società.

L'elenco delle aree a rischio è comunque suscettibile di ogni integrazione futura. Sarà, quindi, sempre possibile l'individuazione di ulteriori aree di rischio (con conseguente predisposizione di norme comportamentali specifiche e di relative procedure).

A tal proposito, l'Organismo di Vigilanza potrà proporre ogni opportuno intervento sul testo della presente Parte Speciale.

Oltre alle specifiche indicazioni e principi di comportamento che di seguito saranno indicati, resta fermo il richiamo a tutti i principi generalmente accolti da Kardia nonché dalla Parte Generale del presente Modello.

3.4 NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo:

- di tenere un comportamento corretto, scrupolosamente trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e di tutte le procedure aziendali, in tutte le attività correlate e finalizzate alla preparazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, con lo scopo di fornire sempre ai soci e ai terzi un'informazione veritiera, completa e corretta sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di Kardia nel suo complesso;
- porre la massima attenzione e cautela, attraverso il rispetto delle norme di legge e delle procedure interne a essa indirizzate, alla tutela dell'integrità ed effettività del capitale e del patrimonio sociale, nel rispetto totale delle garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- aver cura e tutelare il regolare funzionamento degli organi sociali di Kardia, garantendo e agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale e garantendo la libera formazione della volontà assembleare;
- aver cura di effettuare, nella piena veridicità, con tempestività e correttezza, tutte le comunicazioni previste dalla disciplina applicabile nei confronti delle Autorità competenti, evitando di frapporre qualsivoglia ostacolo all'esercizio delle loro attività di controllo e verifica;
- non diffondere notizie in merito alle iniziative e le scelte di partner commerciali (conclusione di accordi con Kardia, collaborazioni con la Società e quant'altro), se non quando strettamente necessarie e con l'accordo del partner stesso.

3.5 GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE SOCIETA' DI REVISIONE E ALTRI CONTROLLI SULLA GESTIONE SOCIALE

In ordine alla scelta della Società di Revisione, saranno seguiti questi accorgimenti:

- l'immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza del nominativo della società di revisione prescelta, nonché delle valutazioni e delle considerazioni "che l'hanno determinata;
- la comunicazione sistematica e tempestiva all'Organismo di Vigilanza di qualsiasi altro incarico specifico che sia attribuito alla società di revisione, nonché ogni ulteriore notizia rilevante circa il rapporto tra Kardia e la società di revisione;
- in generale, il divieto di concludere con la Società di Revisione prescelta qualsiasi contratto di consulenza.

Per quanto riguarda, in particolare, l'attività della società di revisione dovrà essere esplicitamente vietata la possibilità della stipulazione di contratti di lavoro autonomo o subordinato con dipendenti delle società che effettuano la revisione contabile di società controllate per un congruo lasso di tempo dopo la scadenza del contratto tra Kardia e la società di revisione o dopo l'interruzione del rapporto del dipendente con la società di revisione.

3.6 TUTELA DEL CAPITALE SOCIALE

Tutte le operazioni che, anche indirettamente, possono influire sul capitale sociale di Kardia, quali la distribuzione di utili e riserve, l'acquisto o la cessione di partecipazioni o rami d'azienda, di fusione, scissione o scorporo, devono prevedere:

- l'attribuzione delle responsabilità decisionali e di quelle operative nell'ambito dei singoli progetti, nonché i meccanismi di coordinamento tra le funzioni così individuate;
- l'informazione all'Organismo di Vigilanza, fin dal principio del progetto, in modo che sia possibile che questo segua l'intero iter decisionale;
- la messa a disposizione allo stesso Organismo di Vigilanza dell'intera documentazione relativa a ogni progetto;
- la possibilità di riunione e confronto tra Organismo di Vigilanza e la società di revisione in merito a profili di criticità relativi ai progetti in parola.

Per quanto riguarda l'eventuale conflitto di interessi, l'obbligo per gli amministratori di comunicare tutte le informazioni relative alle cariche assunte o alle partecipazioni di cui sono titolari, direttamente o indirettamente, in altre società o imprese, nonché le cessazioni o le modifiche delle medesime, le quali, per la natura o la tipologia, possono lasciar ragionevolmente prevedere l'insorgere di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 2391 c.c.

3.7 RAPPORTI CON LE AUTORITA' COMPETENTI

Per quanto riguarda eventuali rapporti con le Autorità competenti, sono tre i potenziali ambiti di attività rilevanti:

- la predisposizione e la trasmissione delle informazioni, periodiche e non, richieste dalla legge e dai regolamenti;
- la predisposizione e la trasmissione di ogni altra informazione che sia ulteriormente richiesta dalle Autorità competenti;

- le condotte da tenere nel caso di verifiche ispettive delle stesse Autorità.

In questi casi, le attività dovranno essere rette ai seguenti principi;

- i termini e i modi della trasmissione e della circolazione interna dei dati necessari alla predisposizione delle informazioni alle Autorità competenti dovranno assicurare la loro massima veridicità e completezza;
- dovranno essere individuati responsabili dei rapporti con le varie Autorità competenti, che curino veridicità e completezza delle informazioni raccolte e predisposte;
- nel caso di verifiche ispettive, dovrà essere garantita la massima collaborazione da parte di tutte le unità aziendali coinvolte, la tempestiva individuazione di un responsabile delle attività necessarie, che possa assicurare il massimo coordinamento tra le unità aziendali coinvolte e la massima rapidità nella messa a disposizione delle informazioni richieste dagli ispettori;
- in generale, dovrà essere assicurata la possibilità, per tutti i responsabili individuati, di rivolgersi e riferire all'Organismo di Vigilanza in merito allo svolgimento delle attività relative ai rapporti con le Autorità competenti;
- per quanto riguarda in particolare il responsabile individuato nel caso di verifiche ispettive, questi dovrà curare la redazione di una relazione all'Organismo di Vigilanza sull'indagine avviata, che dovrà essere periodicamente aggiornata in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa e al suo esito.

4. PARTE SPECIALE “C”: REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO

4.1 Omicidio colposo e lesioni personali gravi e gravissime in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del decreto).

L'art. 25-septies del Decreto, introdotto dalla L. 123/2007, e sostituito dall'art. 300 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha esteso la responsabilità amministrativa dell'Ente anche ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime, commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In proposito, si deve evidenziare che il citato Testo Unico, oltre a riformare e riorganizzare in maniera sistematica la vasta disciplina esistente in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ha appunto esteso la responsabilità amministrativa dell'ente alle ipotesi di reato in esame, e dettato alcune norme specifiche in merito alla predisposizione del Modello.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale da:

- a. soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 285/1992, e successive modificazioni;
- b. soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a Euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da Euro 123 a Euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da Euro 309 a Euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da Euro 500 a Euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2 lettera c), del D.Lgs. 285/1992, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro che abbiano determinato una malattia professionale.

È opportuno precisare che non tutti gli episodi di omicidio colposo o di lesioni personali colpose gravi o gravissime possono essere il presupposto della responsabilità amministrativa: infatti, ai sensi dell'art. 27-septies in esame, rilevano solo quei fatti in cui la condotta colposa che abbia determinato il danno all'incolumità fisica di qualcuno sia consistita nel mancato rispetto di una o più norme di legge o regolamento poste a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

È altresì necessario precisare che, ai sensi dell'art. 583 comma 1 c.p., la lesione personale è da considerarsi "grave" se: (i) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni; (ii) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è invece considerata "gravissima", ai sensi del medesimo art. 583 comma 2 c.p., se dal fatto deriva: (i) una malattia certamente o probabilmente insanabile; (ii) la perdita di un senso; (iii) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita

dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà dell'uso della parola; (iv) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Per quanto attiene al regime sanzionatorio introdotto dal Decreto in relazione ai reati in esame, si distinguono tre diversi gradi di gravità dell'illecito, e quindi della sanzione applicabile all'ente. In particolare:

- a) nel caso di omicidio colposo determinato dalle violazioni più gravi indicate dall'art. 55 comma 2 del Testo Unico (consistenti, sommariamente, nell'omessa redazione o nell'inadeguata redazione del documento di valutazione dei rischi imposto dalla legge in aziende le cui attività sono caratterizzate da particolare pericolosità), la sanzione pecuniaria è di 1000 quote; le sanzioni interdittive vanno da un minimo di tre mesi a un massimo di un anno;
- b) nel caso di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, la sanzione pecuniaria va da 250 a 500 quote; quelle interdittive da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno;
- c) nel caso di lesione colposa grave o gravissima, la sanzione pecuniaria massima è di 250 quote; le sanzioni interdittive non superano i sei mesi.

4.2 DESTINATARI DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE

In considerazione della finalità delle fattispecie in esame, risulta di tutta evidenza come ogni attività di impresa costituisca un rischio, sotto il profilo della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tanto per chi la esegue quanto per la collettività in generale.

Immediata conseguenza di tali premesse è che devono ritenersi destinatari della presente Parte Speciale, in aggiunta ai Destinatari del Modello:

- tutti i soggetti che svolgono funzioni e ricoprono incarichi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (a titolo esemplificativo, i procuratori del datore di lavoro, i responsabili per la sicurezza, i preposti, i medici competenti, gli addetti alle emergenze, ecc.);
- i prestatori esterni di servizi che operino all'interno delle aree aziendali (inclusi i lavoratori interinali o di cooperative che operino anche solo occasionalmente nelle aree aziendali);
- i lavoratori di imprese appaltatrici che operino all'interno delle aree aziendali;
- altri collaboratori, anche solo occasionali;
- i visitatori degli uffici e, in genere, di tutte le aree ove si svolge l'Attività.

4.3 FINALITÀ DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE

Si deve anzitutto evidenziare che i delitti di cui alla presente Parte Speciale, a differenza di tutti gli altri previsti dal Decreto, non consistono in condotte illecite volontarie; essi sono integrati da condotte meramente colpose, e quindi involontarie.

In particolare, nel caso di lesioni colpose, nessuno vuole la realizzazione dell'evento lesivo: esso avviene per causa di un'omissione precedente circa il rispetto delle norme antinfortunistiche determinata da colpa (ossia da negligenza o imprudenza o imperizia), non certo dalla volontà di cagionare quell'evento.

La presente Parte Speciale ha quindi la finalità di descrivere le attività poste in essere da Kardia al fine di prevenire questo tipo di reati, attraverso misure organizzative interne che mirino all'assunzione puntuale ed esaustiva di tutti i rimedi e di tutte gli adempimenti imposti dalla normativa per la piena tutela della sicurezza del lavoro e la riduzione al minimo del rischio che si possano verificare omissioni e carenze in questo ambito di attività.

La presente Parte Speciale persegue, quindi, sei differenti finalità, tutte strumentali alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro:

- 1) organizzare e definire la struttura organizzativa dei soggetti aziendali dedicati alla cura della salute e della sicurezza sul lavoro;
- 2) dettare principi e regole di condotta per l'azienda, per tutti i Destinatari della Parte Speciale, per i soggetti che ricoprono ruoli nella gestione della sicurezza del lavoro;
- 3) organizzare e regolare tutte le attività aziendali volte agli adempimenti richiesti, in tema di sicurezza del lavoro, dal Testo Unico;
- 4) organizzare e regolare tutte le attività relative alla continua valutazione dei rischi intrinseci nell'attività aziendale e della correttezza delle valutazioni esistenti;
- 5) organizzare le attività volte al costante adeguamento delle misure e degli strumenti della tutela aziendale della sicurezza e della salute del lavoro, sia con riferimento alle novità legislative, sia alle nuove conoscenze tecnico-scientifiche in materia;
- 6) organizzare e regolare le attività volte alla formazione e all'aggiornamento costanti e continuativi dei lavoratori in materia.

In particolare, nel perseguire le finalità sopra elencate, Kardia si propone di regolamentare ed indirizzare il proprio adempimento agli obblighi giuridici imposti dal Testo Unico in relazione:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, dispositivi di protezione individuali;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle istruzioni affinché il lavoro sia svolto dai lavoratori in sicurezza;
- g) all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il presente Modello si propone inoltre espressamente di:

- prevedere misure e metodi idonei a monitorare: (i) lo stato complessivo del sistema di tutela della sicurezza da parte di Kardia, (ii) la persistente adeguatezza delle misure assunte e (iii) l'insorgere di nuove esigenze di tutela;
- prevedere l'estensione del sistema disciplinare già esistente anche alle carenze, alle omissioni ed alle violazioni in materia antinfortunistica.

Il proposito di Kardia, nell'adottare la presente Parte Speciale, quindi, non è soltanto quello di dettare una serie di norme di condotta volte alla prevenzione di infortuni ed incidenti, e ciò in considerazione del fatto che la Società è già dotata di un adeguato sistema di procedure in materia.

L'intento di Kardia nella redazione della presente Parte Speciale è quindi piuttosto quello di evidenziare le regole fondamentali del sistema organizzativo con cui mira a gestire la sicurezza nell'ambito della sua Attività.

La materia, quindi, richiede un approccio non solo normativo, ma anche esecutivo e dinamico, che tenga conto della continua evoluzione dell'organizzazione aziendale, tecnologica e della normativa, con un approccio di costante verifica dell'adeguatezza delle misure in essere.

4.4 SOGGETTI DEDICATI AI COMPITI IN MATERIA DI SICUREZZA

I soggetti che hanno un ruolo per la tutela della sicurezza e della salute del lavoro sono:

1. Datore di lavoro, per i compiti da questo non delegabili;
2. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
3. Medico competente;
4. Lavoratori.

La struttura dell'organizzazione del sistema di prevenzione, all'interno della Società, è come segue. Il datore di lavoro (individuabile nel Consigliere di Amministrazione a cui è stata attribuita apposita delega in materia) adempie ai propri compiti indelegabili con riferimento alla valutazione del rischio e alla designazione del RSPP.

La Società ha poi provveduto ad individuare, conformemente alle disposizioni del Testo Unico, un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), dotato delle competenze e dei poteri necessari per l'assolvimento dei suoi compiti.

La Società ha altresì provveduto ad individuare tra i lavoratori gli addetti alla squadra antincendio ed alla gestione delle emergenze e del primo soccorso aziendale.

Allo stesso modo, la Società ha proceduto alla nomina del Medico Competente.

4.5 POLITICA AZIENDALE DELLA SICUREZZA

La Società, infatti, considera la tutela della salute e della sicurezza non semplicemente un obbligo di legge, ma un dovere morale.

La tutela della sicurezza del luogo di lavoro, il rifiuto di sottoporre i propri dipendenti a condizioni di lavoro stressanti, la garanzia di un luogo di lavoro sicuro, sono principi da sempre perseguiti dalla Società.

Conformemente a tali principi, nell'esercizio della propria Attività la Società persegue pertanto i seguenti obiettivi:

- diminuzione nel tempo della frequenza e della gravità dei fenomeni infortunistici e delle malattie professionali, al minimo livello tecnicamente raggiungibile;
- adozione, in ogni scelta tecnica ed organizzativa, delle misure di prevenzione e protezione necessarie per eliminare i rischi, o comunque per ridurli a livelli accettabili;

- mantenimento nel tempo dei livelli di sicurezza desiderati, compatibilmente con il mantenimento di una gestione ottimale dei costi della sicurezza, anche attraverso l'impiego efficiente e pianificato delle risorse umane, tecnologiche e materiali in possesso dell'impresa.

A tal fine, Kardia si è da sempre impegnata, tra l'altro, anche nel costante aggiornamento degli strumenti e delle tecnologie messe a disposizione dei propri dipendenti per l'esercizio delle attività aziendali.

Per perseguire gli obiettivi che caratterizzano la propria politica aziendale in materia di tutela della salute e della sicurezza, Kardia si impegna:

- a rispettare la normativa vigente e adeguarsi ai futuri aggiornamenti e integrazioni;
- ad assicurare comprensione, attuazione e sostegno della propria politica a tutti i livelli aziendali al fine di garantire la partecipazione al sistema in funzione delle proprie competenze e responsabilità, nella consapevolezza che per il raggiungimento degli obiettivi indicati è necessario l'impegno di tutti;
- a valorizzare la formazione e l'opera di tutte le persone impegnate nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, con la consapevolezza che il perseguimento degli obiettivi indicati necessita di idonee competenze tecniche e gestionali;
- a valorizzare le competenze specifiche in materia di tutti i lavoratori, fornendo ad essi la necessaria informazione e formazione sui rischi e sulle misure di eliminazione o riduzione degli stessi, riconoscendo che i principali artefici del miglioramento dei livelli di sicurezza in azienda sono i lavoratori stessi;
- a pretendere da parte di tutto il personale che opera in azienda, interno ed esterno, il rispetto della vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di tutte le disposizioni interne che l'azienda ha stabilito o stabilirà, con l'obiettivo di migliorare e mantenere i livelli di sicurezza;
- a garantire ai propri dipendenti il costante adeguamento delle attrezzature, dei macchinari e dei dispositivi di protezione individuale, con la consapevolezza che l'aggiornamento delle apparecchiature in uso ai dipendenti per l'esercizio delle Attività, sulla base degli adeguamenti tecnico scientifici, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi perseguiti in materia dalla Società;
- a promuovere l'applicazione delle norme di tutela della salute e della sicurezza anche mediante richiesta che ogni dipendente segnali eventuali carenze o anomalie di funzionamento di macchine, attrezzature di lavoro o dispositivi di sicurezza, che possano causare dei danni alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori, nonché eventuali violazioni alle vigenti disposizioni normative ed alle disposizioni interne.

4.6 PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA GENERALI

La Società ha già adottato regole di condotta generali che devono in ogni caso caratterizzare il comportamento di tutti indistintamente i soggetti coinvolti nelle attività dell'azienda.

Kardia si attiene anzitutto – e chiede a tutti i Destinatari della presente Parte Speciale, per quanto di competenza, che si attengano - ai seguenti principi generali:

- rigoroso rispetto di tutta la normativa in materia e realizzazione di un efficace, idoneo e competente sistema per la gestione, l'esecuzione e l'aggiornamento delle attività e delle misure relative;
- redazione e diffusione di regolamenti e comunicazioni interne, recanti informazione ed istruzioni circa i comportamenti e le cautele che devono essere adottati dai lavoratori;
- messa a disposizione dei lavoratori di adeguati dispositivi di protezione, curando che essi siano sempre aggiornati secondo lo stato dell'arte e delle conoscenze in materia;
- verifica, attraverso i soggetti preposti, dell'effettivo e costante impiego, conformemente ai manuali di istruzioni e alle ulteriori indicazioni, di tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione previsti, con la previsione che assuma natura di illecito disciplinare il loro mancato utilizzo;
- identificazione e delimitazione, all'interno dell'azienda, delle aree di particolare pericolo per la sicurezza;
- predisposizione di procedure interne che prevedano il periodico aggiornamento del documento sulla valutazione dei rischi, e la necessità del suo aggiornamento in caso di rilevanti modifiche organizzative delle attività di lavoro o di modifiche legislative della normativa in materia;
- adozione di procedure interne per il caso di emergenza, evacuazione ed incendio;
- conferimento di deleghe al responsabile per la sicurezza, ed eventuali subdeleghe di questi ad altri soggetti dell'organizzazione aziendale, in forma scritta e sufficientemente dettagliata;
- riconoscimento al RSPP di tutti i poteri e della necessaria capacità di spesa per l'effettivo esercizio dell'attività di vigilanza e di prevenzione;
- adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione previsti dal Testo Unico;
- verifica costante del rispetto delle norme in materia di sicurezza da parte anche di fornitori, prestatori d'opera ed ogni altro soggetto terzo, nell'esecuzione di opere e nella prestazione di servizi a favore della Società;
- valutazione dei rischi chimico, da rumore, da vibrazioni, nonché dei nuovi ed ulteriori rischi indicati e previsti dal Testo Unico (quali, a titolo esemplificativo, lo stress da lavoro correlato).

È fatto espresso obbligo a tutti i Destinatari del Modello di porre in essere le seguenti condotte:

- rispettare rigorosamente ogni norma di legge in materia di sicurezza sul lavoro, di igiene e di tutela della salute dei lavoratori;
- rispettare, con lo stesso rigore, ogni regolamento ed ogni disposizione interna relativi alle stesse materie;
- seguire scrupolosamente le indicazioni ed i divieti eventualmente presenti su cartelli e comunicazioni interne;
- impiegare, secondo quanto previsto da manuali di istruzione, indicazioni del produttore, indicazioni dell'azienda ecc., tutti i dispositivi di protezione presenti su macchinari e strumentazioni;
- rispettare le delimitazioni di aree di lavoro ritenute pericolose, accedendovi solo se autorizzati;

- partecipare ai corsi di formazione organizzati dalla società ed attenersi alle informazioni e ai documenti informativi relativi alla sicurezza sul lavoro ricevute da superiori e preposti;
- non impiegare strumenti di lavoro o di protezioni diversi da quelli forniti dall'azienda;
- per quanto riguarda i terzi prestatori d'opera o di servizi, non impiegare strumenti e dispositivi di protezione e sicurezza di Kardiasrl;
- per quanto riguarda i lavoratori interinali e di cooperative, attenersi alle istruzioni loro impartite dal datore di lavoro, sulla base delle informazioni fornite da Kardiasrl ai sensi del Testo Unico.

Con riferimento al RSPP e al Datore di lavoro, spetta loro, secondo le relative competenze:

- garantire un monitoraggio periodico dei rischi emergenti, che consenta che la relativa valutazione sia via via aggiornata e attualizzata a nuovi profili di rischio;
- far sì che i risultati del monitoraggio si traducano a) nell'assunzione di nuove ed idonee misure di sicurezza e nel miglioramento di quelle esistenti; b) quando necessario, in appositi documenti cui sia data corretta diffusione in azienda tra i soggetti interessati; c) nell'emissione delle necessarie direttive ed istruzioni che siano diffuse presso i soggetti interessati;
- curare che la valutazione dei rischi si fondi su criteri obiettivi, in linea con la letteratura scientifica in materia;
- garantire che la valutazione dei rischi e la predisposizione di linee guida, di regolamenti e di documenti informativi interni tengano sempre conto anche di ipotetiche situazioni di emergenza, oltre che dell'attività ordinaria;
- ricevere le segnalazioni dei lavoratori, in materia di sicurezza del lavoro, provvedere alla loro evasione;
- riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza, nei casi di assoluta gravità, l'esistenza di anomalie, di situazioni di rischio, così come di segnalazioni di rilievo, tra quelle eventualmente effettuate da singoli lavoratori;
- riunirsi periodicamente, anche con i consulenti esterni in materia di sicurezza, al fine di coordinare le rispettive attività;
- proporre l'assunzione di sanzioni disciplinari nei confronti degli esponenti aziendali che non rispettano le norme di legge e regolamento o le disposizioni interne in materia di sicurezza sul lavoro.

4.7 REGOLE DI COMPORTAMENTO SPECIFICHE

Le norme sopra elencate sono integrate da ogni altra disposizione emessa da ciascun soggetto cui sono affidati compiti e funzioni in tema di sicurezza, con documenti che contengano ogni istruzione necessaria al compimento di specifiche attività o all'uso di specifici strumenti.

Anzitutto, e conformemente alle disposizioni di cui al Testo Unico, Kardiasrl ha provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi relativamente alle attività svolte all'interno della propria azienda. I risultati di tale analisi, unitamente alle procedure predisposte ai fini dell'eliminazione, o quanto meno della riduzione dei rischi, sono confluite nel documento di Valutazione dei Rischi, predisposto conformemente a quanto previsto dal Testo Unico.

Al documento di Valutazione dei Rischi si aggiunge poi tutta la documentazione predisposta in materia di sicurezza, relativa, a titolo esemplificativo, alle certificazioni relative agli impianti, ai contratti di appalto con imprese terze che operano per attività di manutenzione ordinaria e straordinaria all'interno delle aree aziendali, ai manuali di istruzione relativi ai dispositivi di protezione individuale.

Tra i documenti sopra citati devono essere ricordati il Piano di Emergenza, che disciplina le attività da compiere e le misure da adottare in caso di emergenze, quali incendio, evacuazione, e primo soccorso, e le schede di formazione del personale, che registrano e attestano gli incontri formativi predisposti in caso di nuova assunzione e di impiego in differenti mansioni, nonché gli ulteriori incontri destinati in generale all'aggiornamento di tutto il personale.

Tutta la documentazione sopra illustrata è conservata presso l'Archivio per la Sicurezza, conservato presso gli uffici del nuovo RSPP, nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione del dell'8 gennaio 2019

In tutti i casi, la documentazione in esame è a disposizione di chiunque vi abbia titolo per la consultazione in ogni momento.

4.8 VALUTAZIONE DEI RISCHI ESISTENTI

Presupposto necessario ed imprescindibile per un'efficace attività di prevenzione dei rischi per la salute e per la sicurezza del lavoro è un'effettiva, approfondita e continuativa rilevazione e valutazione dei rischi esistenti nell'organizzazione aziendale.

Kardia ha sempre tenuto presente il problema e l'ha sempre accuratamente affrontato, adeguandosi alle disposizioni di cui alla L. 626/1994, alle norme, ai regolamenti ed alle circolari successivamente emanate in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, da ultimo, procedendo alla riorganizzazione, alla revisione e all'aggiornamento delle valutazioni dei rischi e delle procedure ai sensi delle nuove ed ulteriori disposizioni introdotte dal Testo Unico.

Kardia nella propria sede svolge quasi esclusivamente attività di ufficio, con la conseguenza che per la Società risulta quanto meno circoscritto il rischio della commissione di uno dei reati di cui alla Presente Parte Speciale.

Ciò evidentemente non significa, né potrebbe significare, che Kardia abbia limitato la propria analisi ai soli rischi legati a tale attività, al contrario, nel Documento di Valutazione dei Rischi e nella documentazione ad esso relativa Kardia ha analizzato, verificato, e predisposto le misure idonee alla prevenzione e comunque alla riduzione del rischio di qualsiasi tipo di evento legato alla sicurezza sul lavoro che potrebbe anche solo astrattamente realizzarsi nelle proprie aree aziendali. È del pari evidente, data la tipologia dell'attività svolta da Kardia, che particolare attenzione è stata dedicata dalla Società a quella che, essendo l'attività principale svolta in via direttamente all'interno della propria sede, costituisce attualmente il rischio maggiore di incidenti ed infortuni nei luoghi di lavoro.

Il documento fondamentale è anzitutto il Documento di Valutazione dei rischi previsto dal Testo Unico. Esso è redatto, aggiornato e perfezionato dal datore di lavoro con il supporto tecnico ed il coinvolgimento diretto del RSPP e del Medico Competente.

Conformemente alle nuove disposizioni introdotte dal Testo Unico, parte del Documento di Valutazione dei Rischi è altresì dedicata all'analisi delle nuove ed ulteriori tipologie di rischi dallo stesso introdotte, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali, radiazioni ionizzanti, agenti cancerogeni mutageni, amianto, agenti biologici, incendio, atmosfere esplosive, stress da lavoro correlato, che si affiancano a quelle tradizionalmente considerate (chimico, da movimentazione manuale dei carichi, da vibrazioni, da rumore).

Peraltro la Società è consapevole che la redazione di quei documenti (e della valutazione dei rischi che li ha preceduti) non conclude il suo compito: decisivo è, per l'appunto, che l'attività di valutazione sia costante e continuativa, sempre pronta a rilevare nuove aree di rischio rese evidenti da nuove conoscenze tecnico-scientifiche o conseguenti a modificazioni dell'attività aziendale (nuovi procedimenti e metodi di lavoro, nuovi macchinari, nuove sedi ecc.), così come a verificare elementi di carenza e di insufficienze nelle misure già esistenti. Sotto tale profilo, il Documento di Valutazione dei Rischi prevede, tra l'altro, una revisione generale delle valutazioni in esso contenute ogni qual volta intervengano modifiche e/o nuovi fattori di rischio conseguenti ad aggiornamenti e/o variazioni dell'attività e del progresso tecnico. Lo stesso Documento, il suo aggiornamento ed il suo adeguamento sono comunque all'ordine del giorno di ogni riunione organizzata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Altro profilo fondamentale è dato dalla valutazione di eventuali rischi sanitari. Ruolo fondamentale, al riguardo, è ovviamente svolto dal Medico Competente e dall'archivio della documentazione medica. La documentazione sanitaria è conservata, nel rispetto delle normative in tema di tutela della privacy, nell'Archivio istituito presso il RSPP.

Il Medico Competente provvede a redigere ogni due anni una relazione della propria attività, con la segnalazione di particolari patologie o eventi infortunistici che abbiano avuto particolare frequenza statistica nel biennio precedente.

Ovviamente, in casi di particolare gravità e comunque in ogni occasione in cui lo reputi opportuno, il Medico Competente può ed anzi deve provvedere senza indugio a segnalare i dati e le notizie di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività.

Tra la documentazione sanitaria che viene conservata rientrano anche i verbali delle riunioni che si svolgono annualmente alla presenza del Medico Competente e del RSPP.

Kardia provvede a conservare tutte le relazioni e le segnalazioni via via pervenute presso l'Archivio per la sicurezza conservato presso gli uffici del RSPP.

4.9 DOCUMENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA'

Altri aspetti fondamentali del sistema di gestione interno della sicurezza sono la registrazione e la verbalizzazione delle principali attività compiute, con la conseguente loro tracciabilità, quanto a soggetti coinvolti e contenuti. La tracciabilità delle attività svolte garantisce una forma di autocontrollo sulle stesse e consente una più agevole lettura di insieme dell'attività aziendale di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

Tutti i soggetti che ricoprono ruoli rilevanti in materia sono dunque tenuti a procedere alla verbalizzazione, seppure in via sintetica, dello svolgimento delle principali attività (riunioni, emissione di nuove direttive e circolari ecc.).

Kardia ha già previsto la verbalizzazione e relativa documentazione delle procedure finalizzate alla formazione ed informazione tanto dei lavoratori già esperti, quanto dei lavoratori neoassunti e di quelli cui siano state assegnate nuove e differenti mansioni.

Allo stesso modo, Kardia ha già proceduto a descrivere dettagliatamente su supporto documentale tutte le procedure previste in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tanto per quanto attiene allo svolgimento ordinario dell'attività lavorativa, quanto per la gestione dei casi eccezionali e di emergenza (incendi, primo soccorso, ecc.).

Tali procedure vengono portate debitamente a conoscenza dei lavoratori attraverso le procedure di informazione e formazione loro destinate e la consegna degli appositi materiali informativi.

Presso l'ufficio del RSPP è costituito un Archivio per la Sicurezza contenente tutta la relativa documentazione, che è conservata (su supporto cartaceo o informatico) in ordine cronologico.

Altro aspetto fondamentale, per un'effettiva ed efficace gestione della sicurezza del lavoro, è la raccolta, la tenuta e la conservazione di tutti i documenti interni, le direttive, i regolamenti, le norme di condotta diffuse presso i lavoratori.

Anche in questo caso, tutti i documenti indicati sono archiviati, su supporto cartaceo o informatico, nell'Archivio istituito presso l'ufficio del RSPP.

Anche questa parte dell'archivio deve ritenersi accessibile per ogni soggetto avente titolo che lo richieda.

4.10 DIVULGAZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Aspetto fondamentale per un'efficace attività di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è costituito dalla previsione di ogni iniziativa utile a garantire forme efficaci ed esaustive di formazione ed informazione dei dipendenti e di ogni altro soggetto interessato sui temi necessari perché ciascuno abbia ogni conoscenza utile per tenere la migliore e più sicura condotta in ogni occasione.

Si è poi già detto dell'importanza fondamentale, per un'effettiva e quanto più efficace prevenzione in materia di sicurezza, del coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti nell'attività aziendale.

Decisiva al riguardo è l'esistenza di un costante scambio d'informazioni tra tutti i soggetti aziendali interessati alla tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

Kardia, con il possibile contributo del RSPP, stabilisce le forme ed i modi per garantire:

- l'efficace formazione ed informazione dei lavoratori e di tutti gli altri soggetti coinvolti nell'attività aziendale;
- il contributo conoscitivo e di esperienza da parte dei lavoratori, quotidianamente impiegati nelle lavorazioni e nelle attività aziendali.

Quanto al primo punto, sono state già svolte e sono periodicamente pianificate attività di:

- formazione collettiva una tantum o su base periodica (riunioni periodiche per i lavori già in servizio);
- formazione individuale, all'ingresso in azienda ed in ogni caso di cambio di mansioni.

Quanto al secondo punto, invece, Kardia prevede forme di coinvolgimento sulla base di riunioni periodiche con i lavoratori.

Delle attività di formazione ed informazione dei lavoratori deve essere data prova scritta, su apposita documentazione, che deve essere sottoscritta dal lavoratore interessato.

Sia della documentazione relativa alla formazione, sia delle segnalazioni ricevute, è tenuta raccolta cronologica nell'Archivio per la Sicurezza istituito presso l'ufficio del RSPP.

5. PARTE SPECIALE "D": REATI CONTRO IL PATRIMONIO COMMESSI MEDIANTE FRODE

5.1 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E REIMPIEGO (ART. 25-OCTIES DEL DECRETO)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, richiamati dalla disposizione di cui all'art. 25-octies del Decreto.

Quest'ultima norma, introdotta dal D.Lgs. 231/2007 di "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2007/70/CE che ne reca misure di esecuzione", stabilisce: "In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni".

Si provvede qui di seguito a una breve descrizione dei reati indicati nell'art. 25-octies del Decreto:

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare e solo nel caso in cui l'agente non vi abbia preso parte.

Per acquisto si deve intendere ogni negozio, oneroso o gratuito, idoneo al trasferimento della cosa nella sfera patrimoniale dell'acquirente.

Per ricezione deve intendersi ogni conseguimento di possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

L'occultamento, infine, si attua con il semplice nascondimento del bene proveniente da delitto.

La ricettazione, inoltre, può realizzarsi in tutti i casi in cui vi sia un'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa.

In quest'ultimo caso, il delitto si consuma per il solo fatto di essersi il colpevole intromesso allo scopo di fare acquistare, ricevere od occultare la cosa di provenienza delittuosa, senza che sia necessario che l'intromissione abbia raggiunto il fine propostosi dall'agente.

Per espressa disposizione del comma 3 dell'art. 648 c.p., la ricettazione ricorre anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengano, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità.

Riciclaggio (art. 648-bis)

Tale ipotesi di reato si configura quando chiunque, anche in questa fattispecie al di fuori dei casi di concorso nel reato precedente, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo tale da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 648-bis c.p. la pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La condotta può atteggiarsi in due modi:

- a) nel sostituire o trasferire denaro, beni e altre utilità provenienti da delitto non colposo (è il caso di chi, ad esempio, esporta all'estero denaro o valori e li cambi con moneta o valori diversi);
- b) nel compiere operazioni su denaro, beni ed altre utilità.

Ciò, quando queste condotte siano attuate allo scopo di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui chiunque, sempre fuori dei casi di concorso di reato e dei casi di ricettazione e riciclaggio, impiega consapevolmente in attività economiche o finanziarie, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Il delitto in esame ha un duplice scopo: impedire che il cd. "denaro sporco", frutto dell'illecita accumulazione venga trasformato in denaro "pulito", ed evitare che il capitale così "ripulito" venga legittimamente utilizzato.

La condotta punibile è descritta con il verbo impiegare, che non ha una precisa valenza tecnica e finisce con l'avere una portata particolarmente ampia, potendosi intendere qualunque forma di utilizzazione di denaro beni o altre utilità provenienti da delitto indipendentemente da qualsiasi risultato utile per l'agente.

Autoriciclaggio (Art. 648-ter c.p.).

L'introduzione di questo reato è stata necessaria per colmare una lacuna normativa del nostro ordinamento. Infatti, il delitto di riciclaggio, così come formulato dall'art. 648-bis c.p., punisce chi ricicla denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso da un altro soggetto, mentre nessuna sanzione era prevista per chi ricicla in prima persona, cioè sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo da egli commesso (o che ha concorso a commettere), ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il delitto di auto riciclaggio, peraltro, prevede pene diverse a seconda della gravità del delitto presupposto e con previsione della non punibilità delle condotte nelle quali il denaro, i beni o altre utilità vengono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter)

La fattispecie di delitto di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito o di pagamento, era già prevista all'art. 55, comma 5, del D.Lgs. 231/2007, contestualmente abrogato, in continuità normativa tra la fattispecie prima prevista all'art. 55, 9° comma., D.Lgs. 231/2007, e quella introdotta all'art. 493 ter c.p.

Il D.Lgs. 184/2021, di attuazione della Direttiva 2019/713/UE del 17 aprile 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, ha modificato l'art. 493-ter c.p., ora rubricato «Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti» estendendo l'ambito di applicazione della norma a tutti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti, compresi gli strumenti di pagamento immateriali, che rientrano nell'ampia definizione data dall'art. 1 del suddetto Decreto legislativo.

Due sono le fattispecie previste. Da un lato, l'indebito utilizzo, non essendone titolare e al fine di trarne profitto o utilità, di carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi. Dall'altro, sempre al fine di trarne profitto per sé o per altri, la falsificazione o alterazione degli strumenti o dei documenti che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possesso, cessione o acquisizione di tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Le due fattispecie possono concorrere tra loro: risponde pertanto in concorso per entrambe l'autore della contraffazione che proceda anche all'utilizzo indebito del mezzo di pagamento.

Trasferimento fraudolento di valori (Art. 512-bis c.p.)

L'art. 4 del D.Lgs. 21/2018, in attuazione della delega contenuta all'art. 1, comma 85, lett. q, della L. 103/2017 sulla riserva tendenziale di codice nella materia penale, ha inserito, all'art. 512-bis il delitto di trasferimento fraudolento di valori, già previsto all'art. 12-quinquies, D.L. 306/1992, convertito con modificazioni in L. 356/1992, contestualmente abrogato.

Tale ipotesi di reato consiste nell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.) o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

Dolo specifico di questo delitto è dunque voler eludere misure di prevenzione patrimoniale ovvero agevolare la commissione degli altri tre delitti richiamati dall'art. 512-bis c.p.

Il delitto è di pericolo astratto e richiede una valutazione ex ante, su base parziale, circa il pericolo di elusione della misura, facendo dunque riferimento alle circostanze che, al momento della condotta, erano conosciute o conoscibili da un uomo medio in quella determinata situazione spazio-temporale.

5.2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE A RISCHIO

Nell'espletamento di ogni attività nell'ambito aziendale, e più specificamente nello svolgimento delle attività considerate a rischio, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi:

- astenersi da comportamenti tali da integrare alcuna violazione di legge, ivi incluse le fattispecie di reato sopra descritte;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé violazioni di legge, ovvero fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- astenersi dal procedere a qualsivoglia transazione ed operazione relativa a somme di denaro o beni qualora vi siano, nelle circostanze dell'operazione o nelle caratteristiche della controparte, elementi che lascino supporre la provenienza illecita dei beni e del denaro in questione (a titolo esemplificativo, prezzo notevolmente sproporzionato rispetto ai valori medi di mercato);
- tenere un comportamento corretto, trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori e clienti;
- rifornirsi di beni e servizi solo attraverso il ricorso ai fornitori selezionati che siano inseriti nell'anagrafica fornitori;
- valutare in maniera continuativa l'operato e le caratteristiche dei clienti, segnalando all'Organismo di Vigilanza eventuali anomalie;
- non intrattenere rapporti commerciali con fornitori/clienti/partner non presenti all'interno dell'anagrafica fornitori/clienti, ovvero con soggetti dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza diretta od indiretta ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità;
- registrare ogni movimentazione bancaria nei sistemi informativi utilizzati da Kardia al fine di consentirne comunque il controllo giornaliero da parte della Direzione;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, attraverso il rispetto delle procedure in uso all'interno della Società, che prevedono in ogni caso la verifica della corrispondenza tra il soggetto beneficiario / autore del pagamento e la documentazione contabile relativa, attraverso il coinvolgimento ed il controllo di almeno due uffici (amministrazione fornitori/analitica e banche) e l'autorizzazione dell'Ufficio amministrativo sul pagamento complessivo.

È fatto divieto in particolare di:

- acquistare beni o servizi verso un corrispettivo palesemente inferiore al valore di mercato di tali beni o servizi, senza avere prima effettuato le necessarie verifiche sulla loro provenienza;
- acquistare beni o servizi da fornitori che non siano registrati nell'anagrafica della Società;
- effettuare il trasferimento di denaro, beni o altra utilità quando vi sia sospetto che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita degli stessi beni;

- effettuare o ricevere pagamenti in contanti, salvo che si tratti di somme al di sotto dei limiti di legge e comunque di modico valore; effettuare operazioni che possano apparire volte a mascherare l'origine illecita di denaro, beni o altre utilità;
- effettuare operazioni che possano apparire volte a rimettere capitali, oggetto di riciclaggio, nel sistema economico.

5.3 REGOLE DI COMPORTAMENTO PARTICOLARI, RELATIVE ALLE SINGOLE AREE DI RISCHIO

Al fine dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi contenuti nella Parte Generale del presente Modello, le seguenti regole:

- identificare le nuove controparti commerciali (partners commerciali) verificandone dati e informazioni da fonte affidabile, attraverso il ricorso ad indici rilevanti (quali dati pregiudizievoli pubblici, protesti, procedure concorsuali), il ricorso a società specializzate per l'acquisizione di informazioni sulla società, i suoi soci ed amministratori, ecc.;
- effettuare controlli dei flussi finanziari aziendali in entrata che tengano conto della sede legale della società controparte (ad esempio paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo), degli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- tutte le operazioni di natura commerciale e finanziaria derivanti da rapporti con soggetti terzi devono essere precedute da un'adeguata attività di verifica volta ad accertare l'assenza del rischio di coinvolgimento nella commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, attraverso una chiara identificazione della controparte e della natura dell'operazione;
- i contratti con i fornitori ed i partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- in occasione della stipulazione di contratti con fornitori e partners, questi ultimi devono dichiarare:
 - a) di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto;
 - b) di impegnarsi al rispetto del Decreto;
 - c) se siano stati mai implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Decreto.
- individuare, e quanto più possibile contenere, i soggetti autorizzati ai pagamenti dei fornitori e dipendenti e quindi, in possesso dei relativi codici di accesso;
- prevedere e implementare un sistema di controllo interno a doppia firma, oltre quello adottato dall'istituto di credito su cui poggia il conto corrente aziendale;
- prevedere limiti ai pagamenti e ai pagamenti di natura istantanea, ovvero specifiche autorizzazioni in caso di superamento di soglie di pagamento;
- verificare periodicamente egli estratti conto al fine di formulare tempestive contestazioni;
- implementare e regolamentare la gestione di eventuali carte di credito/debito o prepagate aziendali, sistemi di pagamento online aziendali (paypal, ad esempio);

- prevedere la costituzione e gestione di un eventuale reparto IT aziendale per il controllo dei software aziendali utilizzati.

6. PARTE SPECIALE "E": CRIMINALITA' INFORMATICA ED ILLECITI PENALI PREVISTI DAL CODICE DELLA PRIVACY

6.1. LA TIPOLOGIA DEGLI ILLECITI INFORMATICI RILEVANTI E DEGLI ILLECITI PENALI PREVISTI DAL CODICE DELLA PRIVACY (ART. 24-BIS DEL DECRETO)

La L. 48/2008 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, firmata a Budapest il 23 novembre 2001, introducendo nel Codice penale una serie di nuove fattispecie di reato.

Al tempo stesso, ha introdotto nel Decreto un nuovo art. 24-bis, che ha stabilito la responsabilità amministrativa degli Enti anche nel caso di commissione di delitti informatici nel loro interesse o a loro vantaggio.

Questo, in particolare, il testo della norma: “(Delitti informatici e trattamento illecito di dati)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del Codice penale, salvo quanto previsto dall'art. 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere a), b) ed e).

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2, lettere c), d) ed e)”.

Si provvede ad una breve descrizione degli illeciti indicati in questa norma.

Accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615-ter c.p.)

La norma sanziona il fatto di chi, similmente a quanto avviene per la violazione fisica del domicilio, si introduce abusivamente o si trattiene contro la volontà espressa dell'avente diritto in un sistema informatico protetto da misure di sicurezza.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

La norma si riferisce al fatto di chi fraudolentemente intercetta comunicazioni telematiche o volontariamente le interrompe e le impedisce.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare impedire o interrompere comunicazioni telematiche (art. 617-quinquies)

La norma, anticipando la tutela della riservatezza delle comunicazioni telematiche, sanziona la mera installazione di apparecchiature atte ad intercettare, anche quando non sia seguita da alcuna effettiva attività di intercettazione, interruzione o impedimento.

Fattispecie di danneggiamento (635-bis – 635-quinquies c.p.)

Gli artt. 635-bis e seguenti sanzionano una serie articolata di fattispecie che hanno il proprio elemento comune in condotte di danneggiamento volontario di dati e sistemi informatici.

L'art. 635-bis, anzitutto, sanziona il danneggiamento volontario di programmi o dati informatici. La norma sanziona infatti chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui con la reclusione da sei mesi a tre anni.

L'art. 635-ter colpisce più gravemente chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

L'art. 635-quater colpisce il danneggiamento di sistemi informatici o telematici ed in particolare il fatto di chi, ponendo in essere una delle condotte di cui all'art. 635-bis finalizzate al danneggiamento di programmi e dati, danneggia più in generale il funzionamento di un intero sistema informatico.

L'art. 635-quinquies colpisce ancor più gravemente i fatti di cui all'articolo precedente se relativi a sistemi di pubblica utilità.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematica (art. 615-quater c.p.)

La norma sanziona la condotta di chi, al fine di ottenerne un profitto od arrecare un danno, diffonde, comunica, consegna, riproduce o si procura codici, parola chiave o altri mezzi idonei a consentire l'accesso ad un sistema informatico protetto da misure di sicurezza.

Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.)

La norma sanziona la condotta di chi diffonde cd. virus informatici, ossia programmi destinati ad entrare in sistemi informatici e ad impedirne o danneggiarne il funzionamento a produrre la distruzione dei dati in esso contenuti.

Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

La norma in questione estende le fattispecie di reato previste dal capo dedicato alle falsità in atti, ai casi in cui esse si realizzino su documenti di tipo informatico.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

L'articolo sanziona il fatto del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Frode informatica con sostituzione di identità digitale (art. 640-ter c.p.)

L'articolo sanziona il fatto del soggetto che altera il funzionamento di un sistema informatico o telematico o che interviene senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, mediante la sostituzione dell'identità digitale.

Sul punto la Corte di Cassazione, con la sua Relazione III/01/2013 del 22 agosto 2013, ha specificato che con l'art. 9 del D.Lgs. 93 è stata introdotta, al terzo comma dell'art. 640-ter c.p., una nuova aggravante ad effetto speciale del delitto di frode informatica per il caso in cui il fatto venga commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. La Corte di Cassazione considera che scopo dell'intervento normativo è a prima vista implementare la tutela dell'identità digitale per aumentare la fiducia dei cittadini nell'uso dei servizi on-line e porre un argine al fenomeno delle frodi realizzate (soprattutto nel settore del credito al consumo) mediante il furto di identità. Il legislatore punisce, dunque, più gravemente le frodi realizzate mediante l'accesso abusivo al sistema informatico e l'indebito utilizzo dell'identità digitale altrui, prevedendo in tali casi la pena della reclusione da due a sei anni (anziché quella da 6 mesi a 3 anni) e una multa da 600 fino a 3.000 euro.

Trattamento illecito dei dati (art. 167 Codice Privacy)

L'articolo sanziona il soggetto che procede al trattamento dei dati personali, al fine di trarre per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, causando nocumento, violando quanto disposto dal Codice della Privacy.

Per trattamento dei dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati.

6.2 AREE A RISCHIO

Devono ritenersi, astrattamente, aree a rischio, tutte le attività di soggetti che accedono, nell'ambito delle loro competenze aziendali, alla rete informatica o alla documentazione contenente dati personali dei dipendenti o di terzi e ne facciano uso.

La tipologia delle fattispecie delittuose in esame consente di limitare le astratte possibili attività illecite nell'interesse di Kardina alle seguenti attività:

- alterazioni e falsificazioni di documenti elettronici pubblici o privati o di documenti cartacei;
- attività di spionaggio o sabotaggio per via informatica dirette a concorrenti, pubblici o privati (creazione, modifica, alterazione di dati altrui; accesso abusivo in altrui sistemi; modifiche non autorizzate e programmi altrui e loro danneggiamento; detenzione indebita di password di accesso a sistemi altrui; intercettazione fraudolenta di altrui comunicazioni informatiche; installazione di dispositivi volti a tale illecita attività; diffusione di virus...).

6.3 REGOLE GENERALI DI CONDOTTA PER EVITARE GLI ILLECITI INFORMATICI

In generale, tutti i Destinatari:

- devono impiegare la rete informatica aziendale esclusivamente per scopi, operazioni e comunicazioni strettamente professionali;
- devono accedere, connettersi e scambiare dati con reti informatiche di terzi solo per ragioni professionali, nei casi e per il tempo strettamente necessari;
- provvedono a comunicare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi fatto, evento, anomalia che possa rendere fondato il sospetto che sia in corso un abuso informatico.

Con riferimento alla tipologia dei reati di cui alla presente Parte Speciale, una loro reale prevenzione può e deve fondarsi su due aspetti:

- la certa identificazione dell'identità del soggetto che di volta in volta accede ed agisce sulla rete informatica;
- misure di prevenzione di accessi alla rete da parte di soggetti terzi e non titolari, perché sia escluso che taluno possa agire in modo anonimo sulla rete informatica aziendale.

È fatto obbligo a tutti i Destinatari che si trovino ad impiegare computer aziendali e, più in generale, ad accedere alla rete informatica di Kardia, l'impiego del seguente sistema di password:

- per l'accesso alla stazione di lavoro (computer);
- per l'accesso alla casella di posta e per scaricare le mail;
- per l'eventuale accesso al profilo di amministratore della stazione di lavoro;
- per l'accesso alla rete aziendale ed ai servizi di rete;
- di screensaver.

Quanto alla certa identificazione dell'utente che di volta in volta accede alla rete e la impiega, la password e la sua corretta gestione costituiscono elementi essenziali.

Per questa ragione, di seguito si elencano le seguenti norme di condotta:

- modificare al primo accesso la password che la Direzione Sistemi Informativi ha attribuito di default;
- cambiare la password obbligatoriamente ed immediatamente nei casi in cui sia stata compromessa;
- comporre la password con almeno 8 caratteri alfanumerici, o nel caso in cui lo strumento elettronico non lo consenta, con un numero di caratteri pari al massimo consentito;
- nella composizione della password non usare informazioni facilmente deducibili (p.e. il proprio nome, il nome dei propri familiari ecc.);
- non permettere ad altri utenti di operare con il proprio profilo utente (p.e. colleghi);
- non trascriverla su supporti facilmente accessibili (p.e. post-it attaccati allo schermo).

Quanto al secondo profilo, ossia la prevenzione di utilizzazioni anonime o comunque non correttamente identificate dei computer e della rete aziendale, è fatto obbligo ai destinatari del Modello di procedere alla più attenta custodia della propria postazione di lavoro (a maggior ragione se rappresentata da un pc portatile).

Al tempo stesso, deve essere eccezionale l'utilizzazione dell'infrastruttura aziendale da parte di visitatori ed esterni, i quali infatti devono sempre essere esplicitamente autorizzati dal loro referente interno al collegamento alla rete aziendale secondo le impostazioni di rete dettate dalla Direzione Sistemi Informativi.

La loro autorizzazione è temporanea e termina nel momento in cui finisce il periodo di presenza continuativa; i visitatori autorizzati devono rispettare le norme, le regole e le raccomandazioni contenute nel presente Modello.

Infine, è il caso di ricordare a tutti i Destinatari della presente Parte Speciale che, in casi di smarrimento e sottrazione di postazioni di lavoro rappresentate da pc portatili, è fatto obbligo di procedere urgentemente a regolare denuncia alle Forze dell'Ordine ed all'inoltro di copia dell'atto alla Direzione amministrativa, segnalando i dati sensibili ed aziendali in esse contenuti.

Da un punto di vista telematico, invece, Kardia Italia previene intrusioni di terzi nella propria rete (cd. spyware) anche con apposito software antintrusione (Firewall).

Kardia vigila sul rispetto delle norme di condotta sin qui indicate, con controlli casuali e con controlli periodici sulla regolare tenuta delle password e sul loro regolare aggiornamento.

6.4 REGOLE DI CONDOTTA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Kardia è il titolare del trattamento dei dati personali dei propri dipendenti e dei soggetti terzi che entrano in contatto con la società (es. fornitori); il responsabile è stato individuato nella persona del sig. Davide Longoni il quale ha nominato altri soggetti esterni in relazione a specifici incarichi in essere con tali soggetti.

Kardia, quale titolare del trattamento dei dati personali, informa l'interessato del trattamento dei propri dati per iscritto mediante la sottoscrizione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, conformemente a quanto disposto dal nuovo GDPR 679/2016.

Il Titolare pertanto illustra ai soggetti ai quali i dati raccolti si riferiscono (interessati):

1. le finalità e le modalità del trattamento svolto;
2. la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
3. le conseguenze dell'eventuale rifiuto del conferimento;
4. l'ambito di comunicazione e diffusione dei dati;
5. l'eventuale trasferimento dei dati all'estero;
6. i diritti dell'interessato;
7. l'indicazione del Titolare;
8. l'indicazione del Responsabile individuato;
9. l'indicazione degli autorizzati che compiono le operazioni di trattamento.

Tutte queste informazioni sono contenute nell'informativa che Kardia S.r.l. consegna e fa sottoscrivere all'interessato, al momento della raccolta dei suoi dati e, in caso di raccolta di dati presso terzi, non oltre la registrazione dei dati o la prima comunicazione degli stessi a terzi. Kardia conserva copia delle informative in appositi archivi che possono essere consultati soltanto dal responsabile e dal soggetto incaricato per scopi, operazioni e comunicazioni strettamente inerenti all'attività lavorativa di Kardia

7. PARTE SPECIALE “F”: DELITTI CONTRO L'AUTORITA' GIUDIZIARIA

7.1. LA TIPOLOGIA DELL'ILLECITO RILEVANTE (ART. 25-DECIES DEL DECRETO)

La L. 116/2009 ha inserito nel Decreto l'art. 25-decies, secondo cui “in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote”.

L'art. 377-bis c.p. sanziona l'induzione di taluno a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Il reato si configura quando con violenza o minaccia oppure con offerta o promessa di denaro o altra utilità, si induce la persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti alla autorità giudiziaria a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci (dichiarazioni utilizzabili in un procedimento speciale).

7.2 AREA A RISCHIO

L'attività imprenditoriale, commerciale o industriale di ogni azienda è sempre passibile di essere sottoposta ad investigazione da parte dell'autorità giudiziaria.

Ciò, a maggior ragione, proprio dal momento in cui è stato introdotto il regime della responsabilità amministrativa degli enti.

Per qualunque ente, quindi, deve ritenersi astrattamente configurabile un rischio di commissione dell'illecito in parola, nel caso in cui uno o più esponenti dell'ente fossero chiamati dall'autorità procedente a fornire informazioni e chiarimenti sull'ente e su aspetti rilevanti per la verifica dell'ipotesi accusatoria.

7.3 REGOLE GENERALI DI CONDOTTA

Kardia si è sempre preoccupata di improntare la propria attività d'impresa a regole generali di condotta volte a garantire, nei rapporti con fornitori, clienti, partner commerciali e dipendenti, il rispetto di principi etici e di legalità.

Kardia vieta espressamente attività quali minacce, richieste, pressioni indebite, raccomandazioni o segnalazioni volte ad influenzare un individuo ad agire contro la legge.

Nel caso in cui Kardia o un proprio esponente si trovino coinvolti in indagini da parte dell'autorità giudiziaria, tutti i Destinatari, se chiamati a rendere dichiarazioni alla medesima autorità, devono ritenersi completamente liberi di rispondere secondo verità.

Kardia assicura infatti a tutti i Destinatari che la loro collaborazione con gli inquirenti non potrà mai essere fonte di pregiudizio, discriminazione o valutazione negativa da parte dell'azienda. Kardia, anzi, ritiene fondamentale per ogni Destinatario il dovere di rispondere secondo verità, completezza e trasparenza alle richieste di informazioni dell'autorità giudiziaria.

Kardia tutela la riservatezza del Destinatario di volta in volta interessato: nessuno dovrà mai ritenersi in obbligo di comunicare alla società la circostanza di un'eventuale convocazione o di

un'avvenuta audizione, così come mai potrà essere fonte di un giudizio negativo dell'azienda il fatto del dipendente di aver mantenuto quelle circostanze riservate.

Più in generale, qualora emergesse l'esistenza di un'indagine nei confronti dell'azienda o di un suo esponente, Kardia provvederà ad individuare, tra i propri amministratori, un soggetto responsabile del procedimento, cui competeranno l'apertura e la tenuta di un apposito fascicolo in cui saranno conservati tutti gli atti ufficiali del procedimento (eventuali avvisi di garanzia, verbali di perquisizione, di sequestro e quant'altro), nonché sarà registrata una cronologia dei principali sviluppi della vicenda.

Tendenzialmente, all'emersione dell'esistenza di indagini, Kardia investirà immediatamente della questione un legale di fiducia, da cui si farà assistere sin dalle prime fasi del procedimento.

Dell'esistenza delle indagini sarà prontamente informato l'Organismo di Vigilanza, cui sarà altresì indicata l'identità del soggetto incaricato della tenuta del fascicolo e del difensore di fiducia.

È fatto obbligo a qualunque Destinatario di informare di ogni eventuale tentativo di condizionamento (o comunque di ogni altra circostanza che possa aver indotto il sospetto di un simile tentativo) l'Organismo di Vigilanza, che provvederà ad assumere al riguardo ogni idonea iniziativa.

8. PARTE SPECIALE “G”: REATI TRIBUTARI

8.1. LA TIPOLOGIA DELL'ILLECITO RILEVANTE (ART. 25-QUINQUESDECIES DEL DECRETO)

I reati in esame sono stati introdotti nel D.Lgs. 231/2001 con il D.L. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 157/2019 (c.d. “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”) e con il D.Lgs. 75/2020 (c.d. “Attuazione della direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”).

Nello specifico è stato inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-quinquesdecies che prevede le seguenti fattispecie di reato penal-tributarie:

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e comma 2-bis, D.Lgs. 74/2000)

La fattispecie di reato si configura a carico di coloro che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicano, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Il fatto si considera commesso quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000)

La fattispecie di reato si configura allorché, fuori dai casi previsti dall'art. 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, il soggetto autore del reato (a) compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero (b) avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore

l'amministrazione finanziaria, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi o (iii) crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, (i) è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, (ii) è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero (iii) qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della norma non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000)

Tale fattispecie di reato risulta integrata, di per sé, nei casi in cui l'imposta evasa sia superiore a 100 mila euro e l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, sia superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, superiore a 2 milioni di euro.

Tuttavia, per disposizione dell'art. 2 del D.Lgs. 75/2020 e come precisato all'art. 2, par. 2, della Direttiva UE 2017/1371, la fattispecie di reato penal-tributaria in esame assume rilevanza ai fini del D.Lgs. 231/2001 al sussistere delle seguenti pre-condizioni di punibilità:

- la condotta penalmente rilevante deve essere stata attuata nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- il reato deve essere stato commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri (connesso, quindi, al territorio di due o più Stati membri);
- il reato deve essere stato commesso al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a euro 10.000.000.

Da un punto di vista generale, è opportuno osservare che non tutti i componenti non dichiarati concorrono alla determinazione delle soglie di punibilità previste dall'art. 4 del D.Lgs. 74/2000. Infatti, a seguito della riforma operata dal D.Lgs. 158/2015, il reato di dichiarazione infedele non fa più riferimento ad elementi attivi/passivi "fittizi", ma soltanto "inesistenti".

Esula, quindi, dal perimetro di rilevanza penal-tributaria: (i) la non corretta classificazione degli elementi attivi o passivi "oggettivamente esistenti", a condizione che i criteri concretamente applicati siano stati comunque indicati nel bilancio, ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali; (ii) la violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali, in conformità con quanto previsto dal co. 1-bis dell'art. 4 del D.Lgs. 74/2000.

La fattispecie di dichiarazione infedele ex art. 4 del D.Lgs. 74/2000 integra un reato istantaneo, che si perfeziona al momento della presentazione di una dichiarazione non veritiera.

Omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 74/2000)

La fattispecie di reato si realizza, in termini generali, con l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o del valore aggiunto, qualora l'imposta evasa (singolarmente considerata) sia superiore a cinquantamila euro. Allo stesso modo, è penalmente sanzionata l'omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (c.d. mod. 770), qualora l'ammontare delle ritenute non versate sia superiore a cinquantamila euro.

L'omessa dichiarazione è un reato omissivo proprio (in quanto può essere commesso esclusivamente dai soggetti obbligati alla presentazione delle dichiarazioni) e istantaneo che, ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.Lgs. 74/2000, si consuma trascorsi novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione. Non si considera omessa, invece, la dichiarazione non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Il reato in esame richiede, quale elemento soggettivo, il dolo specifico, ossia l'intento di evadere le imposte.

Tuttavia, tale fattispecie di reato assume rilevanza ai fini del D.Lgs. 231/2001 qualora integri le medesime c.d. pre-condizioni di punibilità sopra indicate in relazione all'art. 4 del D.Lgs. 74/2000 al cui commento si rimanda.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e comma 2-bis, D.Lgs. 74/2000)

La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini di quanto indicato, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000)

La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, (i) al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero (ii) di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Indebita compensazione (art. 10-quater, D.Lgs. 74/2000)

La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, crediti non spettanti, ovvero inesistenti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

Anche tale reato, assume rilevanza ai fini del D.Lgs. 231/2001 se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Il credito suscettibile di essere "non spettante" o "inesistente" può essere di qualsiasi tipologia, anche di natura previdenziale.

Il reato in esame costituisce una fattispecie a formazione progressiva, sicché essa viene integrata nel momento in cui si superi la soglia di punibilità, cumulativamente determinata, quale esito di una pluralità di indebite compensazioni.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto (art. 11, D.Lgs. 74/2000)

La fattispecie di reato si realizza:

- a) allorché un soggetto, (i) al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero (ii) di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
- b) allorché un soggetto, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

8.2. DEFINIZIONI RILEVANTI

Ai fini della normativa di cui al D.Lgs. 74/2000, si applicano le seguenti definizioni:

- a) per “**fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**” si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, (i) emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o (ii) che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero (iii) che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;
- b) per “**elementi attivi o passivi**” si intendono (i) le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e (ii) le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta;
- c) per “**dichiarazioni**” si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge;
- d) il “**fine di evadere le imposte**” e il “**fine di consentire a terzi l'evasione**” si intendono comprensivi, rispettivamente, anche (i) del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e (ii) del fine di consentirli a terzi;
- e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il “**fine di evadere le imposte**” ed il “**fine di sottrarsi al pagamento**” si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;
- f) per “**imposta evasa**” si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa

quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili;

- g) per “**operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente**” si intendono (i) le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'art. 10-bis della L. 212/2000, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero (ii) le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;
- h) per “**mezzi fraudolenti**” si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà;
- i) per “**credito non spettante**” si intende il credito che, pur certo nella sua consistenza ed ammontare sia, per qualsiasi ragione normativa, ancora non utilizzabile (ovvero non più utilizzabile) in operazioni di compensazione nei rapporti fra il contribuente e l'Erario, mediante esposizione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997;
- j) per “**credito inesistente**” si intende il credito (i) artificiosemente costruito o rappresentato, che, come tale, non trova alcun riscontro nel mondo giuridico ovvero (ii) seppur astrattamente esistente, è riferito ad altri soggetti o dipende da una condizione sospensiva che non si è ancora realizzata.

Trattasi di reati comuni dolosi realizzabili da “chiunque” (anche se in taluni casi nell'ambito dell'esercizio di determinate attività) purché si trovi, rispetto all'ente, in una delle posizioni individuate nell'art. 5 del D.Lgs. 231/2001:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lett. a).

L'ente non risponde se i soggetti sopra indicati hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

8.3. AREE A RISCHIO

La Società ha individuato le seguenti attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i reati tributari *ex art. 25-quinquiesdecies* del Decreto:

- a) Selezione e gestione di fornitori di beni (fornitura di materiale tecnico e altri beni) e servizi (servizi generali, consulenze, ecc.) e gestione degli approvvigionamenti.
- b) Gestione delle attività di vendita.
- c) Gestione degli adempimenti fiscali e contabili e pagamento delle imposte.
- d) Conservazione della documentazione contabile.
- e) Gestione del magazzino.
- f) Amministrazione del personale.
- g) Gestione delle operazioni infragruppo.
- h) Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria e con l'Autorità Finanziaria.

8.4. REGOLE GENERALI DI CONDOTTA

In relazione a quanto precede, la Società ha adottato specifici presidi di controllo che prevedono in via esemplificativa e non esaustiva quanto segue.

Selezione e gestione di fornitori di beni (fornitura di materiale tecnico e altri beni) e servizi (servizi generali, consulenze, ecc.) e gestione degli approvvigionamenti.

Nell'ambito di questo processo potrebbero astrattamente perfezionarsi i seguenti reati:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 2, comma 1 e comma 2-bis, D.Lgs. 74/2000.
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'art. 3, D.Lgs. 74/2000.

Relativamente alle operazioni riguardanti la gestione dei fornitori, il sistema di controllo interno di Kardia prevede una specifica procedura per la gestione degli acquisti con una chiara identificazione e segregazione dei ruoli e delle responsabilità.

Nella scelta del fornitore sono stabiliti criteri "etico-soggettivi" (es. onorabilità, professionalità, comportamento del fornitore durante tutto l'iter dell'operazione") e "oggettivi" di selezione (es. dislocazione geografica del fornitore, operazioni non usuali, cambiamenti compagine sociale, condanne per lavoro sommerso, per salute e sicurezza sul lavoro, danni ambientali).

Gli acquisti di materiali e servizi prevedono ordini specifici dei singoli reparti autorizzati dal Responsabile con il controllo della Direzione.

La regolamentazione del rapporto con i fornitori (di beni e servizi) avviene tramite appositi contratti/accordi/ordinativi o lettere d'incarico (professionisti e consulenti) secondo gli standard aziendali, e autorizzata nel rispetto dei poteri esistenti.

L'Amministrazione verifica l'abbinamento dei dati previsti nell'ordine d'acquisto e/o di fornitura con quelli indicati in fattura con modalità specifiche per la gestione e approvazione di eventuali modifiche/integrazioni degli ordini d'acquisto.

L'Amministrazione applica il controllo preventivo al fine di verificare la corrispondenza tra la denominazione/ragione sociale del fornitore e l'intestazione del conto corrente, così che i pagamenti della Società nonché i flussi di denaro siano sempre tracciabili e provabili documentalmente.

È previsto il monitoraggio delle forniture (di beni e servizi) ricevute e quanto oggetto di pattuizione e i relativi pagamenti vengono effettuati soltanto dopo l'approvazione della Direzione.

I medesimi processi sopra descritti sono previsti anche in relazione alle operazioni intrattenute con agenti, procacciatori d'affari e rivenditori.

Gestione delle attività di vendita

Nell'ambito di questo processo potrebbero astrattamente perfezionarsi i seguenti reati:

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 8, comma 1 e comma 2-bis, D.Lgs. 74/2000.

In riferimento alle operazioni riguardanti le vendite, Kardia adotta specifici presidi di controllo per l'adeguata gestione delle anagrafiche dei clienti, il monitoraggio delle condizioni di pagamento, la verifica dell'abbinamento con ordine, contratto, documento di trasporto, fattura e incasso.

La regolamentazione del rapporto con i clienti (per lo più aziende ospedaliere) avviene tramite appositi contratti (previa aggiudicazione della gara d'appalto) /accordi/ordinativi secondo gli standard aziendali, e autorizzata nel rispetto dei poteri esistenti.

Tutti gli ordini ed i contratti sono inseriti nel sistema informatico con le specifiche condizioni di prezzo, pagamento, consegna, ecc.; eventuali condizioni diverse sono motivate e autorizzate dalla Direzione con inserimento di tali informazioni nel sistema.

Il processo di fatturazione prevede la corretta assunzione dei dati riportati in fattura, l'identificazione delle parti intervenute nel contratto sottostante, la presenza di adeguata documentazione a supporto dell'operazione (comprovante la consegna della merce o l'esecuzione del servizio previsto) e l'autorizzazione della Direzione.

Gestione degli adempimenti contabili, fiscali e pagamento delle imposte

Nell'ambito di questo processo potrebbero astrattamente perfezionarsi i seguenti reati:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 2, comma 1 e comma 2-bis, D.Lgs. 74/2000.
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'art. 3, D.Lgs. 74/2000.
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto di cui all'art. 11, D.Lgs. 74/2000.

Riguardo alla gestione di tale processo, l'Amministrazione si occupa di garantire il controllo della correttezza formale e sostanziale delle operazioni contabili e amministrative, di assicurare l'adempimento agli obblighi di legge relativi all'amministrazione aziendale e la predisposizione del bilancio, di garantire e presidiare la gestione del servizio contabilità, assicurando la correttezza e la rispondenza alle normative in vigore, nonché, di assicurare la gestione delle problematiche attinenti il personale dipendente della società.

Riguardo alla gestione della fiscalità Kardia si avvale del supporto di uno studio esterno di dottori commercialisti e, allo stesso modo, si avvale di uno studio esterno di consulenti del lavoro per quanto riguarda la gestione degli aspetti attinenti il personale dipendente.

In relazione a tali adempimenti è previsto, in via esemplificativa e non esaustiva, quanto segue:

- la predisposizione e diffusione di uno scadenziario fiscale ed il monitoraggio delle tempistiche da rispettare per le comunicazioni, denunce e adempimenti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;
- il controllo sistematico della regolare tenuta ed aggiornamento dei registri contabili ai fini civilistici e fiscali;
- il controllo sistematico della corrispondenza tra le operazioni attive/passive e le registrazioni contabili;
- il recepimento e la condivisione delle novità normative in materia fiscale;
- il coinvolgimento delle competenti funzioni per la valutazione degli impatti fiscali e del rispetto della normativa, in relazione alle attività tipiche aziendali;
- che i responsabili delle diverse funzioni forniscano le informazioni loro richieste in modo tempestivo e attestando, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni, o indicando i soggetti che possano fornire tale attestazione;

- qualora utile per la comprensione dell'informazione, che i responsabili delle diverse funzioni indichino i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, e, ove possibile, ne alleghino copia;
- la gestione ed il coordinamento delle tematiche fiscali con il supporto dello studio esterno di dottori commercialisti (incaricato della predisposizione del Bilancio di esercizio, dell'elaborazione del calcolo delle imposte, delle relative dichiarazioni, nonché, dell'elaborazione delle dichiarazioni IVA), nonché, la gestione della documentazione rilevante ai fini fiscali fornita a detti consulenti;
- il supporto e l'assistenza al Sindaco unico incaricato della revisione legale dei conti;
- il pagamento delle imposte previa autorizzazione della Direzione.

Conservazione della documentazione contabile

Nell'ambito di questo processo potrebbero astrattamente perfezionarsi i seguenti reati:

- Occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'art. 10, D.Lgs. 74/2000.

Kardia adotta specifiche modalità operative per la gestione dei dati e delle informazioni al fine di assicurare la corretta e completa esecuzione delle attività e che non siano effettuate attività diverse ed ulteriori rispetto a quelle autorizzate, che prevedono inoltre l'esecuzione periodica di backup al fine di ridurre il rischio di perdita dei dati.

È prevista una procedura per l'utilizzo dei sistemi informativi con indicazione del processo di attribuzione e di gestione delle credenziali di accesso, e l'accesso al sistema informatico aziendale è consentito solo al personale autorizzato in conformità alle mansioni attribuite.

Riguardo alla conservazione della documentazione contabile, Kardia adotta procedure specifiche per l'archiviazione sistematica e la conservazione della documentazione contabile ai fini civilistici e fiscali, al fine di impedirne l'occultamento o la distruzione ovvero di garantire la tracciabilità del processo.

Gestione del magazzino

Nell'ambito di questo processo potrebbero astrattamente perfezionarsi i seguenti reati:

- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto di cui all'art. 11, D.Lgs. 74/2000.

Kardia adotta specifiche modalità operative per la gestione della contabilità di magazzino che prevedono, in via esemplificativa e non esaustiva, quanto segue:

- l'utilizzo dei sistemi informatici per la gestione della tracciabilità dei flussi logistici in entrata e in uscita;
- l'esecuzione di inventari periodici per la verifica della corrispondenza delle quantità contabili con le quantità fisiche effettive in giacenza, nonché, delle verifiche sugli eventuali disallineamenti emersi;
- la documentazione e autorizzazione della registrazione delle rettifiche inventariali;
- la definizione di criteri e modalità per l'identificazione dei materiali da destinare all'alienazione o allo smaltimento;
- la definizione dei criteri di valorizzazione del magazzino e delle conseguenti rilevazioni in contabilità;

- il controllo sistematico della regolare tenuta ed aggiornamento delle scritture ausiliare di magazzino prescritte dalla normativa fiscale;
- il controllo sistematico delle comunicazioni prescritte dalla normativa civilistica e fiscale in relazione ai luoghi di svolgimento dell'attività.

Amministrazione del personale

Nell'ambito di questo processo potrebbero astrattamente perfezionarsi i seguenti reati:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 2, comma 1 e comma 2-bis, D.Lgs. 74/2000.

Per quanto riguarda l'amministrazione del personale, Kardia adotta specifiche modalità operative che prevedono, in via esemplificativa e non esaustiva, quanto segue:

- l'apertura e gestione dell'anagrafica del dipendente;
- l'autorizzazione delle richieste di ferie, straordinari o permessi;
- l'autorizzazione delle disposizioni di pagamento relative alle retribuzioni, nonché, verifica circa la congruenza tra i bonifici effettuati al personale ed i cedolini;
- l'assegnazione e comunicazione di obiettivi di performance ragionevoli, realistici e bilanciati secondo un processo autorizzativo prestabilito;
- la natura/tipologia di spese ammesse a rimborso ed eventuali limiti d'importo;
- le modalità di rendicontazione delle spese, con indicazione dello scopo della spesa;
- la verifica delle spese sostenute da dipendenti e amministratori e della correlata documentazione giustificativa;
- le modalità di approvazione dei resoconti e dei conseguenti rimborsi delle spese sostenute.

Gestione delle operazioni infragruppo

Kardia è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Asahi Intecc Co., Ltd. (società quotata alla Borsa di Tokyo che ha adottato un proprio Codice Etico).

Nell'ambito di questo processo potrebbero astrattamente perfezionarsi i seguenti reati:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 2, comma 1 e comma 2-bis, D.Lgs. 74/2000.
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'art. 3, D.Lgs. 74/2000.
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 8, comma 1 e comma 2-bis, D.Lgs. 74/2000.

Per quanto riguarda le operazioni infragruppo, Kardia adotta specifiche modalità operative che prevedono, in via esemplificativa e non esaustiva, quanto segue:

- la regolamentazione dei rapporti (infragruppo) tramite specifici accordi formali (contratti o email) e puntuale definizione dei processi relativi alle transazioni contabili tra le società del Gruppo;
- il coinvolgimento, ove necessario, dello studio esterno di dottori commercialisti sia in fase di definizione dell'operazione, che nelle successive fasi di esecuzione, al fine di garantire che le operazioni siano svolte in conformità alla normativa fiscale di riferimento;

- la conservazione della documentazione relativa alle transazioni e, in particolare, della documentazione attestante l'effettività delle operazioni;
- il controllo sistematico dei saldi economici e patrimoniali.

Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria e con l'Autorità Finanziaria.

Nell'ambito di questo processo potrebbero astrattamente perfezionarsi i seguenti reati:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 2, comma 1 e comma 2-bis, D.Lgs. 74/2000.
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'art. 3, D.Lgs. 74/2000.
- Occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'art. 10, D.Lgs. 74/2000.
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto di cui all'art. 11, D.Lgs. 74/2000.

Per quanto riguarda la gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria e con quella Finanziaria, Kardia adotta specifiche modalità operative che prevedono, in via esemplificativa e non esaustiva, quanto segue:

- identificazione dei soggetti autorizzati ad intrattenere i rapporti con la PA;
- identificazione dei responsabili delle attività e dei controlli correlati alla gestione dei rapporti con i Pubblici Ufficiali nel corso delle attività ispettive e/o di accertamento ed all'invio della documentazione;
- siano stabilite le modalità per dotare i Pubblici Ufficiali di idonee strutture (locali segregabili, accessi di rete, hardware) e le modalità con cui si rende disponibile agli stessi l'accesso alla documentazione aziendale;
- formalizzazione tramite note informative dell'oggetto delle verifiche ispettive dell'Amministrazione Finanziaria;
- la selezione del legale/consulente/professionista, ove necessario, cui affidare l'incarico di assistere la Società;
- definizione delle iniziative da intraprendere, tenuto conto della natura, dell'oggetto e del valore della causa, e i relativi livelli approvativi o comunque di condivisione.

9. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Kardia, nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 24/2023 prevede specifici canali di segnalazione interna atti a garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

A tal fine, nel presente Modello, si stabilisce:

- la tutela del segnalante da qualsiasi forma di ritorsione e/o discriminazione;
- sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante o di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale (attraverso linee telefoniche, sistemi di messaggistica vocale oppure, su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole).

In particolare, è previsto che possono effettuare segnalazioni lavoratori subordinati; lavoratori autonomi, titolari di rapporti di collaborazione, liberi professionisti e consulenti; volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti; azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (anche di mero fatto).

È vietato porre in essere atti di ritorsione o discriminazione, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante (o whistleblower) per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione, in ossequio alle disposizioni normative di cui al D.Lgs. 24/2023.

Viene sancita in via espressa la nullità delle misure ritorsive o discriminatorie, inclusi il licenziamento e il mutamento di mansioni, assunte nei confronti del soggetto segnalante, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Al fine di assicurare una corretta gestione delle segnalazioni in conformità alle previsioni del D.Lgs. 24/2023, Kardia ha provveduto a:

- attivare i canali di segnalazione;
- individuare una persona o un ufficio interno autonomo dedicato alla gestione dei canali, garantendo la formazione specifica del personale preposto;
- adottare una specifica procedura che disciplini le varie fasi e le responsabilità dei soggetti coinvolti;
- intraprendere iniziative di comunicazione e sensibilizzazione della procedura tramite formazione a tutto il personale sulle finalità del sistema di whistleblowing e sulle modalità di utilizzo.

Le informazioni e la relativa documentazione sono conservate ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 24/2023, ovvero per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

In caso di segnalazioni, informazioni e/o notizie relative a condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o comunque riguardanti possibili violazioni del Modello e del Codice Etico, è necessario informare immediatamente l'Organismo di Vigilanza da parte del soggetto dedicato alla gestione dei canali dedicati.

I responsabili delle attività e/o la Direzione trasmettono in forma scritta all'OdV le informazioni indicate nelle procedure o negli altri Strumenti di attuazione del Modello applicabili, con la periodicità e le modalità previste dagli stessi.